



U N A R S

Understanding Agency & Resistance Strategies:
Children in situations of domestic violence & abuse

UNDERSTANDING AGENCY AND RESISTANCE STRATEGIES (UNARS): POLICY ANALYSIS – IL Meridiano



This project has been funded with support from the European Commission.

This Report reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Suggested citation:

Nardulli, C. (2015) UNDERSTANDING AGENCY AND RESISTANCE STRATEGIES (UNARS): POLICY ANALYSIS - II Meridiano Italy. Draft Final Report. Northampton and online: University of Northampton.

An electronic copy of this report and other UNARS Project publications are available at:

<http://www.unars.co.uk/>®

Project Code: JUST/2012/DAP-AG-3461

Copyright © University of Northampton 2015

University of Northampton and University of Northampton Logo are registered trade marks of the University of Northampton trading as University of Northampton. All rights reserved. ®

Italy's policy analysis of CYP victims of domestic violence

By

Caterina Nardulli

Initial version (UNars WS 2 – Policy Analysis)

Executive Summary

Background and Study Rationale

In Italy, *abuses of children and young people are defined as “underground phenomena” due to the great difficulties to identify those situations of domestic violence that can be actually defined as such. Nevertheless over the last decades, the high percentage of turbulent separations on record in Italy, often characterized by arguments about children custody or property litigations, result into potential contexts of violence against children being both direct or indirect violence (witnessing violence). Moreover, in most cases the conflicting parents are totally unaware of causing harm to their children witnessing those conflicts. It is furthermore not an easy task to clearly identify whose parent is responsible for the distress caused when there is no evidence of a predominant or aggressive role in the couple. A further element, making the framework more complex, is to assess the effects of inter-family violence on the development of children lacking in Italy comparable research studies.*

The aim of present paper is to investigate the legislative and policy developments on children rights and domestic violence. This research will critically analyse the Italian policy landscape to highlight the positioning of CYP within this scenario and the related implications.

The research questions informing this study are :

- 1 What is the current policy landscape in Italy with respect to DVA and CYP at regional and national level?
- 2 How do policies influence the way young people and professionals conceptualize domestic violence?
- 3 . How can the policy context be changed to better enable agency, resistance and resilience amongst young people who experience DOMESTIC VIOLENCE?

Historical overview on rights and policies for children living with domestic violence

As to rights and policies for CYP living with domestic violence, firstly we have to refer to the regulatory Act of 1991 that ratified the Convention on the Rights of the Child signed in New York in 1989. The text contains several articles specifically devoted to protection against abuse and exploitation of children trying to give voice to children themselves. Another document taken into account is the law n. 451-1997 informing the Piano Nazionale Infanzia (Children National Programme) – containing the strategic guidelines and government’s pledge and engagement to guarantee appropriate policies for childhood and youth. This law establishes also the creation of the Children and Young People Observatory. A general policy law followed in 2000 with the Act n. 328 defining the LIVEAS – that is to say - the basic

levels of social care and welfare in order to guarantee a harmonization of standards of the service offered at national level. This law delegates to regional authorities the designing and planning of services thanks to the Fondo nazionale politiche sociali (Domestic Fund for Social Policies). The successive document analysed is the law n. 112/2011 that sets up the foundation of Children and Young People Guarantor Authority in charge of monitoring the actual enactment of the Convention on the Rights of the Child¹ and the article 31 of the Italian Constitution stating: “the Italian Republic protects maternity, childhood and youth, favoring the creation of specific institutions for them”.

As to the analysis of the policy landscape on domestic violence, we operated a distinction according to territorial level. Therefore, both national and regional laws and acts have been considered. On national level, the law n. 154 of 2001 is taken into account whose aim is to prevent physical and moral violence within the family and to try to reestablish relationships in the family; the law n.77 of 27 June 2013 ratifying the Istanbul Convention signed on 27 May 2012 by the ministry of employment and social policies in a Strasburg, on behalf of the Italian government, the convention was open in Istanbul on the 11th of May 2011 and is due to come into force in Italy on the 1st of August 2014; the law 119/2013 to contrast gender violence establishing an extraordinary action plan for **protection against and prevention of the phenomenon**, to strengthen **antiviolence centres**, social care services and training of operators. At local level, in the region Puglia, fundamental for our analysis is the regional law n.14-2014 - “*Rules for gender prevention and contrast, support to victims, promotion of women freedom and self determination*”.

The second part of present paper illustrates the policy analysis at different territorial levels considering the positioning and the recognition of CYP in DVA. The laws and acts taken into account for the analysis are:

- 1) National Law 149 of 2001: foresees the measure of separation of the parent from the household, when their behavior causes major harm to the minor.
- 2) National Law of n. 154 of 2001: family violence and protection orders, through amendments of the civil code, and the code of civil and criminal procedure. This law meets the need for *the protection of victims of family abuse* .
- 3) Regional Bill of Law 119 of 2013, introduces the aggravating circumstance of “witnessing violence”, whereby: “*to have, in the framework of non culpable crimes*”

¹ The articles 12 and 18 of UN Convention explicitly refer to institutions devoted to the safeguard of interests and rights of CYP in the countries signing the convention and the strategy adopted by European Council “**Building up Europe for and with children**”.

against life and individual safety, against individual freedom and in the cases established by the article. 572, committed the crime in the presence or against an underage subject or a pregnant woman" (art. 61, comma 1, n. 11-quinquies).

Special attention has been given to the methodology used in the analysis resulting into the selection of documents about domestic violence or interfamily violence in Italy carried out according to 3 different levels of the social structure: national, regional and local. The search words used were: "domestic violence ", "interfamily abuses", "witnessing violence". According to this methodology and intersecting the territorial variables (national-local) using the key words "domestic violence ", "interfamily abuses", "witnessing violence" focusing on the target of CYP in DVA, documents have been collected according to the following criteria:

- National Level Policy Documents/CYP in DVA
- Regional Level Policy Document/CYP in DVA

After the phase of selection and classification of documents, the collected material has been analysed trying to single out the approaches and conceptualization of dva in Italian and regional policy and programming landscape. The main focus has been shifted on the region Puglia being the reference territory of the research partner responsible for the production of present study.

The preferred methodological approach of investigation for this study has been the critical thematic analysis of the policy discourse on domestic violence in Italy. The thematic research analysis highlighted relevant social and cultural aspects influencing the phenomenon. Historical and cultural national backgrounds have been taken into due consideration in order to better understand the conceptualization of DVA and the positioning of CYP in Italy. Historical and cultural factors ground the evolution of the policies to contrast the phenomenon. Finally, also the data collected during 3 focus carried out with professionals and CYP carers have been analysed. By intersecting the data resulting from the documents as well as the focus group discussions, it has been possible to outline the main features of the current framework of domestic violence in our country from the point of view of policy makers, professionals and victims themselves.

Analisi di contesto sui minori vittime di violenza domestica in Italia

By

Caterina Nardulli

Initial version (UNars WS 2 – Policy Analysis)

RIASSUNTO ESECUTIVO

Background and Study Rationale

In Italia, l'abuso e il maltrattamento all'infanzia ed all'adolescenza si definiscono come "fenomeni sommersi" per via delle notevoli difficoltà che sussistono nell'individuare le situazioni in cui concretamente avvengono. Tuttavia, la considerevole mole di separazioni conflittuali registrata in Italia negli ultimi decenni, connotata spesso da dispute per la custodia dei figli o da contenziosi patrimoniali, espone con sempre maggiore frequenza i figli minorenni ai rischi di diverse forme di violenza sia diretta che indiretta (assistita). A rendere ancora più complicato e complesso il quadro, sta il fatto che in moltissimi casi non vi è alcuna volontà dei genitori confliggenti di cagionare danno al figlio che esperisce e/o assiste ai litigi. Inoltre, può risultare non del tutto agevole attribuire e distribuire le responsabilità genitoriali, esistendo un'ampia gamma di situazioni, da quelle in cui è abbastanza chiaro il ruolo vessatorio di uno contro l'altro a quelle in cui i coniugi appaiono su posizioni equiparabili. Un ulteriore dato di complessità è dato dalla valutazione delle conseguenze sullo sviluppo dei figli dell'esposizione alla violenza intrafamiliare, rispetto alle quali mancano nel nostro Paese ricerche longitudinali confrontabili.

Per discutere ed approfondire questa tematica *si è inteso elaborare un'analisi approfondita degli* sviluppi legislativi e politici in materia di diritti dei bambini e della violenza domestica. Lo scopo di tale indagine è nell'esplorare criticamente l'attuale panorama politico italiano per esaminare i modi in cui i CYP sono posizionati attraverso tali politiche e considerare criticamente le loro implicazioni.

Le domande di ricerca che guidano la presente analisi delle politiche sono :

- 1 . Qual è il panorama attuale delle politiche italiane in relazione alla DVA e ai CYP, comprese le localizzazioni nazionali e regionali?
- 2 . In che modo il paesaggio della politica plasma i modi in cui la violenza domestica è concettualizzata da parte dei giovani e dei professionisti interessati?
- 3 . Come può il contesto politico essere cambiato per permettere una migliore agency, resistenza e resilienza tra i giovani che vivono situazioni di violenza domestica ?

Inquadramento storico delle politiche e diritti dei minori in ambito di violenza domestica

Relativamente ai diritti e le politiche per l'Infanzia il primo atto normativo risale al 1991 con la ratifica della Convenzione del Fanciullo sottoscritta a New York nel 1989. Si tratta di un testo che contiene anche articoli rivolti specificatamente alla protezione contro l'abuso e lo sfruttamento e si impegna a far sì che il bambino faccia valere il proprio pensiero. Altro

documento di cui si terrà conto è la legge n.451 del 1997 che istituisce sia il Piano Nazionale Infanzia (PNI) - contenente le linee strategiche fondamentali e gli impegni concreti che il Governo intende perseguire per sviluppare un'adeguata politica per l'infanzia e l'adolescenza – che l'Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza. A questi due atti normativi ha poi fatto seguito la legge quadro n. 328 del 2000 che prevede la definizione dei LIVEAS – Livelli Essenziali delle prestazioni sociali – per garantire servizi standard nazionali comuni e omogenei, consegnando alle Regioni la responsabilità e la competenza per la pianificazione e la programmazione dei servizi stessi, a fronte di un Fondo nazionale politiche sociali (FNPS). Infine tale sezione si chiuderà con il riferimento alla legge n.112 del 2011 con cui si istituisce l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza che ha compito di vigilare sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo² e dare piena attuazione all'articolo 31 della Costituzione in cui si sancisce che: “La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.

Per quanto attiene alla legislazione e alle politiche relative alla violenza domestica, si è operata una distinzione territoriale per cui a livello nazionale si considereranno la legge 154 del 2001, che ha avuto il duplice scopo di prevenire il pericolo del consumarsi di reati di violenze fisiche e morali in seno alla famiglia e di recuperare i rapporti all'interno della stessa; la legge n.77 del 27 giugno 2013 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Istanbul sottoscritta il 27 Maggio 2012 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali a Strasburgo, in nome e per conto del Governo italiano, aperta alla firma ad Istanbul l'11 maggio 2011 e che entrerà in vigore il prossimo 1 Agosto 2014; la legge 119/2013 per il contrasto alla violenza di genere che prevede anche un piano d'azione straordinario di **protezione di prevenzione del fenomeno**, potenziamento dei **centri anti violenza** e i servizi di assistenza, formazione degli operatori. A livello locale, ovvero della Regione Puglia, rilevante per il nostro discorso è la legge n.14 del 2014 - *“Norme per la prevenzione e il contrasto di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione femminile”*.

Nella seconda parte del lavoro di studio è stato elaborato un lavoro di analisi delle politiche sui diversi livelli territoriali in relazione al tema di indagine, ovvero il posizionamento ed il riconoscimento dei CYP in DVA. Per far ciò si sono presi in considerazione atti normativi e politiche specifiche ovvero:

- 4) legge 149 del 2001: misura dell'allontanamento del genitore dalla casa familiare, quando il suo comportamento sia causa di grave pregiudizio per il minore.

² Gli articoli 12 e 18 della Convenzione Onu fanno esplicito riferimento ad istituzioni specifiche per la cura degli

- 5) legge n. 154 del 2001: violenze familiari e ordini di protezione, attraverso specifiche modifiche del codice civile e di procedura civile e penale, risponde ad un'esigenza fondamentale di *protezione delle vittime* dei cd. *maltrattamenti familiari*
- 6) legge 119 del 2013, introduce l'aggravante della "violenza assistita", laddove si prevede: "*l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'art. 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza*" (art. 61, comma 1, n. 11-quinquies).

Una particolare attenzione è stata data alla metodologia utilizzata per l'analisi svolta per cui i documenti sulla violenza domestica o intrafamiliare in Italia che sono risultati maggiormente rilevanti ai fini della presente indagine, sono stati raccolti su 3 diversi livelli della struttura sociale, ovvero nazionali, regionali e locali. E si sono utilizzati dei termini di ricerca inerenti le parole "violenza domestica", "maltrattamenti intrafamiliari", "violenza assistita". Seguendo tale tecnica metodologica, dall'incrocio delle variabili territorio (nazionale- locale) con le parole chiave "violenza domestica", "maltrattamenti intrafamiliari", "violenza assistita" rispetto al target dei CYP in DVA, si sono raccolte documentazioni secondo i seguenti criteri:

- National Level Policy Documents/CYP in DVA
- Regional Level Policy Document/CYP in DVA

A conclusione della catalogazione e selezione della documentazione, si è proceduto con l'analisi del materiale raccolto e da essa si sono ricostruiti gli approcci e le concettualizzazioni delle dva nel contesto politico e programmatico italiano e regionale, focalizzato quest'ultimo in Puglia in quanto territorio di riferimento del soggetto partner responsabile delle presenti attività di studio.

Aspetto a cui si è inteso dare rilevanza in questo reporting è rispetto alla scelta metodologica operata, che ha visto protagonista l'approccio di analisi critica del discorso sviluppato in Italia relativamente alla violenza domestica. Attraverso l'utilizzo di tale tecnica di analisi si è giunti all'identificazione dei fattori di natura culturale e sociale che agiscono sul fenomeno. Si è infatti ritenuto indispensabile, per una ricostruzione oggettiva del discorso sulla DVA e la valutazione dell'attenzione verso i CYP in Italia, considerare i fattori storico e culturali che aiutano a spiegare l'evoluzione e le trasformazioni in atto nella programmazione e realizzazione di politiche ed interventi di contrasto e di prevenzione oggi in atto sia a livello nazionale che territoriale. Infine, si è effettuata un'analisi dei dati e delle informazioni raccolto

nel corso dei tre focus groups realizzati con i professionisti e con i cares dei CYP. L'incrocio dei risultati raccolti dall'analisi documentaria e dal dibattito sviluppato nel corso del lavoro laboratorio, ha consentito quindi di tracciare i contorni del quadro attuale dei discorsi e delle letture date in Italia al tema della violenza domestica in generale e dei giovani-figli che tutti i giorni la hanno vissuta direttamente nelle proprie vite familiari.

Indice dei contenuti

1.	INTRODUZIONE	13
2.	INQUADRAMENTO STORICO DELLE POLITICHE E DIRITTI DEI MINORI IN AMBITO DI VIOLENZA DOMESTICA.....	16
	2.2. LEGISLAZIONE E POLITICHE RELATIVE ALLA VIOLENZA DOMESTICA IN ITALIA	19
	2.3. LE LEGGI E LE POLITICHE REGIONALI SU VIOLENZA DOMESTICA: LA PUGLIA	20
	2.4. AZIONI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE A LIVELLO LOCALE.....	21
	2.5. PLACING CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN POLICY AND LEGISLATION ON DOMESTIC VIOLENCE.....	23
3.	METODOLOGIA	23
4.	POLITICHE E INIZIATIVE CHIAVE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E VIOLENZA DOMESTICA 25	
	4.1 DOCUMENTI A LIVELLO NAZIONALE SU CYP IN DVA	25
	4.2 DOCUMENTI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE SU CYP IN DVA	27
	4.3 ANALISI DELLE POLITICHE E CONCETTUALIZZAZIONI DELLE DVA NEL ONTESTO POLITICO E PROGRAMMATARIO: FATTORI DETERMINANTI	30
	4.4 PROFESSIONAL STAKEHOLDERS CONCEPTUALISATIONS OF THE DVA POLICY CONTEXT	56
5.	IL DIBATTITO	59
6.	RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	62

1. INTRODUZIONE

Per introdurre il tema della presente analisi contestualizzandolo all'Italia, riprendiamo la dichiarazione di Rashida Manjoo – relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne – in cui afferma che: *“la violenza domestica si rivela la forma più pervasiva che continua a colpire le donne in tutto il Paese [...] dal 70 all'87% dei casi si tratta di episodi all'interno della famiglia”* (26 gennaio 2012, Roma SIOI). E ciò è ampiamente riscontrabile se si approfondisce la lettura dei dati sulla DVA: un omicidio su tre avviene in ambito familiare, oltre la metà matura nel rapporto di coppia e circa i tre quarti tra le mura di casa. Le casalinghe, tra i 25 e i 54 anni sono la fascia più a rischio e in nove casi su dieci l'omicida è maschio. Inoltre dal 2006 al 2013, sono state uccise 1.042 donne. In media 116 ogni 12 mesi, con un picco di 134 lo scorso anno, quando sono stati anche rilevati 83 episodi di tentato omicidio. Inoltre, ogni 10 giorni un padre, un marito (nel 93% dei casi) pianifica il proprio “suicidio allargato”, trascinando con sé la coniuge o la partner (nel 53% dei casi), uno o più figli (19% dei casi) o altri familiari (Eures, 2013). La violenza degli uomini sulle donne è dunque un fenomeno emergenziale in Italia, ma rimane difficile da inquadrare da un punto di vista solo numerico per l'esistenza di un vasto sommerso dovuto al fatto che nella maggior parte dei casi non vi è denuncia: basti pensare al numero di richieste di accoglienza avanzate ai centri antiviolenza se paragonate al numero delle denunce effettuate (Grazia 2004). E parte di questo “silenzio” è sicuramente da addurre alla difficoltà di denunciare una condizione vissuta “privatamente” e da tener dunque relegata tra le mura domestiche, che viene letta anche come: “Incapacità di ripensare al futuro, di darsi una seconda possibilità di fronte alla perdita di una relazione significativa (coniugale o affettiva che sia), vissuta come irreversibile o totalizzante. Ma è anche la rottura identitaria successiva alla decisione del partner di interrompere la relazione a generare il cortocircuito; su questa sembra pensare una censura sociale che considera ancora valore la conservazione del nucleo familiare, a prescindere dalla qualità della relazione e della vita affettiva in essere” (Eures 2009).

Ma tutto ciò detto, cos'è la violenza domestica? Come viene definita?

La definizione di “violenza domestica” a cui si fa solitamente riferimento in Italia è quella fornita dall'OMS, ovvero: *“ogni forma di violenza fisica, psicologica o sessuale e riguarda tanto soggetti che hanno, hanno avuto o si propongono di avere una relazione intima di coppia, quanto soggetti che all'interno di un nucleo familiare più o meno allargato hanno relazioni di carattere parentale o affettivo”* ([World Health Organization](#), 1996).

Analizzando tale definizione, risulta immediatamente evidente che si tratta di una lettura neutra rispetto al genere e che presenta la DVA come una questione tra soggetti in età adulta ed in relazione di coppia e fa riferimento legami relazionali intime.

In realtà, la violenza domestica, riferendosi ad un tipo di violenza che si produce all'interno di un nucleo familiare, non riguarda solo le donne ma, nella maggior parte dei casi, anche i loro figli, anch'essi vittime dirette o indirette, come testimoni di atti di violenza sulle loro madri.

Ed è rispetto a quest'ultima realtà, quella dell'esperienza vissuta dei figli in contesti familiari di violenza domestica che il presente progetto di ricerca intende focalizzare l'attenzione. In tal senso, all'aggettivo "domestica" si conferisce non un'accezione esclusivamente spaziale – che comprendesse unicamente quanto accade all'interno delle pareti delle mura domestiche – ma piuttosto una valenza più articolata, intendendo per "domestica" quell'insieme di legami e sentimenti che trovano residenza nella sfera degli affetti piuttosto che nel luogo ove essi coabitano. Ciò consente dunque di allargare il raggio di azione e di andare oltre l'abituale focus di analisi come sinora ha teso a fare la letteratura italiana sulla DVA. Infatti, la preoccupazione maggiore degli studiosi, così come dei legislatori, e dunque di riflesso degli operatori, viene dall'attenzione alla condizione della donna, vittima di plurimi sfruttamenti e bersaglio di molteplici violenze. La realtà, invece, ci racconta che la violenza domestica non concerne solo l'elemento femminile, ma in varia misura interessa anche tutte le altre figure componenti e afferenti alla famiglia. Dalla presa di coscienza di tale realtà, si è avvertita la necessità anche nel presente lavoro di ricerca di indagare la violenza domestica con particolare attenzione all'agire dei figli che direttamente o indirettamente l'hanno esperita. Tale focus ci ha dunque portati a prendere in considerazione una forma di violenza domestica ancora molto poco indagata e soprattutto non considerata nella programmazione degli interventi alla persona, qual è la "violenza assistita".

Una volta inquadrata la cornice tematica, la presente fase di ricerca ha centrato l'attenzione sull'analisi delle politiche sviluppate in Italia sulla violenza domestica o in famiglia, tenendo costantemente sotto la lente d'ingrandimento il target dei CYP (figli/e). In tal senso come si avrà modo di illustrare nel lavoro di reporting ivi sviluppato, gli organi legislativi nazionali, regionali (Puglia) e locali non hanno mancato di produrre importanti sollecitazioni in quest'ultimo periodo sulla tematica in esame, come dimostrato dalla ratifica della Convenzione di Istanbul, dalla Legge 119 del 2013 – Decreto Femminicidio -, il DDL della Puglia del 2014 e le tante iniziative di studio e di sensibilizzazione sul tema condotte a tutti i livelli territoriali a 360 gradi dalle molteplici associazioni nate e sviluppate per il contrasto alla violenza di genere.

In tale scenario, dunque, le domande di ricerca che guidano la presente analisi delle politiche sono :

- 1 . Qual è il panorama attuale delle politiche italiane in relazione alla DVA e ai CYP, comprese le localizzazioni nazionali e regionali?
- 2 . In che modo il paesaggio della politica plasma i modi in cui la violenza domestica è concettualizzata da parte dei giovani e dei professionisti interessati?
- 3 . Come può il contesto politico essere cambiato per permettere una migliore agency, resistenza e resilienza tra i giovani che vivono situazioni di violenza domestica ?

Nel tentativo, quindi, di dare risposta a tali domande, una serie di documenti della politica nazionale e regionale (Puglia) sono stati identificati ed analizzati usando un approccio basato sull'analisi critica del discorso. Questa analisi sottolinea il posizionamento sociale, culturale e politico dei CYP all'interno delle raccomandazioni politiche e normative in un'ottica del cambiamento.

2. INQUADRAMENTO STORICO DELLE POLITICHE E DIRITTI DEI MINORI IN AMBITO DI VIOLENZA DOMESTICA

2.1. I DIRITTI E LE POLITICHE PER L'INFANZIA IN ITALIA

In questa prima parte di analisi, si ripercorrono le tappe evolutive ed i cambiamenti intervenuti in questi anni relativamente alle politiche e alle programmazioni inerenti i diritti per l'infanzia in Italia.

Il 27 Maggio 1991, l'Italia con la **legge n.176** ratifica la Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York nel 1989, che è stato il primo strumento di tutela internazionale a sancire nel proprio testo le diverse tipologie di diritti umani: civili, culturali, economici, politici e sociali, nonché quelli concernenti il diritto internazionale umanitario. Il testo contiene anche articoli rivolti alla protezione contro l'abuso e lo sfruttamento e si impegna a far sì che il bambino faccia valere il proprio pensiero. Il primo articolo con cui si apre il Documento recita «*ai sensi della presente Convenzione si intende per bambino ogni essere umano avente un'età inferiore ai 18 anni*» e prosegue mettendo in luce dibattiti e compromessi riguardo alla protezione del bambino prima della nascita.

Gli articoli della Convenzione possono essere raggruppati in quattro categorie in base ai principi guida che informano tutta la Convenzione. I quattro principi fondamentali della Convenzione sono:

- Principio di non discriminazione: sancito all'art. 2, impegna gli Stati parti ad assicurare i diritti sanciti a tutti i minori, senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione del bambino e dei genitori;
- Superiore interesse del bambino: sancito dall'art. 3, prevede che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l'interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente;
- Diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo: sancito dall'art. 6, prevede il riconoscimento da parte degli Stati membri del diritto alla vita del bambino e l'impegno ad assicurarne, con tutte le misure possibili, la sopravvivenza e lo sviluppo;
- Ascolto delle opinioni del bambino: sancito dall'art. 12, prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, soprattutto in ambito legale. L'attuazione del principio comporta il dovere, per gli adulti, di ascoltare il bambino capace

di discernimento e di tenerne in adeguata considerazione le opinioni. Tuttavia, ciò non significa che i bambini possano dire ai propri genitori che cosa devono fare. La Convenzione pone in relazione l'ascolto delle opinioni del bambino al livello di maturità e alla capacità di comprensione raggiunta in base all'età.

Nel 2011, a vigilare sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo³ è stata istituita, con la **legge n.112**, in Italia l'**Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza** con cui si è inteso anche dare piena attuazione all'articolo 31 della Costituzione in cui si sancisce che: "La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo". In sintesi, i "poteri" del Garante – nominato dai Presidenti di Camera dei deputati e Senato della Repubblica - sono:

- Vigilare sull'applicazione della Convenzione Onu del 1989
- Diffondere la conoscenza e la cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
- Segnalare alle Autorità competenti casi di violazione dei diritti dei minorenni
- Verificare che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti
- Esprimere pareri sul Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva
- Può esprimere pareri sui disegni di legge del Governo e sulle proposte normative delle Camere riguardanti i minorenni
- Segnalare al Governo, alle Regioni e agli Enti locali interessati tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

A partire dall'istituzione di tale Autorità statale, diverse Regioni italiane, oltre alle Province autonome di Trento e Bolzano, hanno poi designato la figura del Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza e tra queste vi è la Regione Puglia come si dirà specificamente nella sezione sulle politiche territoriali nel proseguo del presente lavoro di analisi.

Per quanto concerne la programmazione normativa inerente le *politiche sociali* per l'infanzia e l'adolescenza, poi, è stata approvata la **legge quadro n. 328 del 2000** per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. In particolare, tale norma prevede la

³ Gli articoli 12 e 18 della Convenzione Onu fanno esplicito riferimento ad istituzioni specifiche per la cura degli interessi e dei diritti dei bambini e degli adolescenti nei Paesi aderenti alla Convenzione e la Strategia adottata dal Consiglio d'Europa "**Costruire un'Europa con e per i bambini**".

definizione, dei LIVEAS – Livelli Essenziali delle prestazioni sociali – per garantire servizi standard nazionali comuni e omogenei, consegnando alle Regioni la responsabilità e la competenza per la pianificazione e la programmazione dei servizi stessi, a fronte di un Fondo nazionale politiche sociali (FNPS). L'assenza di LIVEAS (e di monitoraggio, tranne che per l'attuazione della Legge 285/1997⁴ in 15 città) non permette però di sapere se e come sia stata mantenuta la progettualità a favore dell'infanzia e l'adolescenza a livello regionale, anche se il monitoraggio sui 10 anni di attuazione della Legge 285/1997 evidenzia che la quota parte di servizi avviatisi a livello regionale non è stata successivamente accorpata nei sistemi ex Legge 328/2000. La progressiva e costante diminuzione delle risorse destinate alle politiche sociali nel corso degli anni⁵ ha comportato la regressione qualitativa delle politiche e delle azioni per l'infanzia e l'adolescenza, che tendono all'esclusiva riproposizione di interventi "per il contrasto al disagio"⁶.

Altra programmazione per i minorenni è poi quella prevista dal Piano nazionale di azione e interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva cd. **Piano Nazionale Infanzia (PNI)**, istituito in Italia dalla **legge n.451 del 1997**. Si tratta di un documento contenente le linee strategiche fondamentali e gli impegni concreti che il Governo intende perseguire per sviluppare un'adeguata politica per l'infanzia e l'adolescenza. In Esso vengono, in sostanza, individuate le modalità di finanziamento per la tutela dei diritti e degli interventi da esso previsti nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dallo sviluppo dei soggetti delle pubbliche amministrazioni, dalle Regioni e dagli Enti Locali.

Infine, a valere dalla **legge n.451 del 1997** si è costituito anche **l'Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza** che è un organismo di coordinamento fra Amministrazioni Centrali, Regioni, Enti Locali, Associazioni, Ordini professionali e Organizzazioni non governative che si occupano di infanzia. Ogni due anni Esso predispose il PNI e ha il compito, ogni 5 anni, di redigere lo schema del rapporto del Governo ONU della CRC⁷.

⁴ La legge 28 agosto 1997, n. 285, **Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza** ha istituito un fondo nazionale speciale da destinare a interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza realizzati dalle amministrazioni locali. Oggi il fondo viene ripartito tra 15 Città con vincolo di utilizzo secondo gli scopi definiti dalla legge. Tra gli strumenti promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la buona riuscita della sperimentazione 285, vi è il Tavolo di coordinamento tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Città riservatarie e la Banca dati dei progetti.

⁵ Cfr. Rapporti CRC dal 2004 al 2012 (www.gruppocrc.net) e di seguito il par. "Risorse per l'infanzia e l'adolescenza".

⁶ Si vedano a tal proposito le relazioni sull'attuazione della Legge 285/1997 (www.minori.it).

⁷ Il Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Gruppo CRC) si è costituito nel 2000 con lo scopo di redarre il Rapporto sull'attuazione della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza in Italia, supplementare a quello presentato dal Governo italiano, da sottoporre al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso l'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.

2.2. LEGISLAZIONE E POLITICHE RELATIVE ALLA VIOLENZA DOMESTICA IN ITALIA

In Italia la prima normativa, in ordine cronologico, in cui si sono introdotte misure specifiche finalizzate a contrastare in maniera incisiva i casi di violenza all'interno delle mura domestiche è la **Legge 154 del 2001**. L'applicazione di tale legge ha avuto il duplice scopo di prevenire il pericolo del consumarsi di reati di violenze fisiche e morali in seno alla famiglia e di recuperare i rapporti all'interno della stessa. Si tratta di un importante strumento di tutela per i soggetti vittime di violenze e ha come obiettivo quello di rafforzare siffatta tutela attraverso una duplice tipologia di interventi: in ambito penale e civile⁸. Tale legge è diretta a tutti quei soggetti (marito/moglie, convivente, figlio, genitore) che nell'ambito del nucleo familiare subiscono sottomissioni e violenze, non solo fisiche ma anche morali quali minacce, intimidazioni, pressioni e molestie psicologiche.

Al fine di una corretta analisi storica, occorre dire che con tale legge si è portato a compimento un iter legislativo iniziato nel **1997 con il disegno di legge n. 72 "Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari"**⁹. Pertanto, risulta rilevante, ai fini della presente analisi, sottolineare come prima dell'entrata in vigore della legge 154/2001 gli unici strumenti di tutela per le vittime di maltrattamenti in famiglia erano da una parte, in sede penale, la possibilità di denunciare il soggetto "violento", con la possibilità di sollecitare il Pubblico ministero a richiedere l'applicazione di una specifica misura cautelare coercitiva che consisteva nel divieto di dimora, dall'altra la presentazione di un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c, e dall'altra in sede civile chiedere un ricorso per separazione personale, con l'inevitabile conseguenza, in tutti questi casi, della definitiva rottura del legame familiare. Con l'approvazione della legge 154/2001 anche il convivente vittima di violenze con l'ordine di protezione può ottenere, ancorché temporaneamente, l'assegnazione della casa familiare, oltre alla liquidazione di un assegno di mantenimento. Si evidenzia quindi come sia stato compiuto un ulteriore passo avanti nel riconoscimento di un fenomeno sociale sempre più diffuso quale è quello della convivenza di fatto.

Il 27 settembre 2012 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità ha sottoscritto a Strasburgo, in nome e per conto del Governo italiano, la "*Convenzione del Consiglio d'Europa e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*", aperta alla firma ad Istanbul l'11 maggio 2011. Successivamente sono state emanate le **leggi n.77 del 27 giugno 2013** di ratifica ed esecuzione della

⁸ Il soggetto che subisce violenze fisiche e morali può chiedere e ottenere che vengano applicate specifiche misure cautelari in ambito penale e i c.d. ordini di protezione in ambito civile a carico del soggetto violento.

⁹ Esso è stato presentato dal Presidente del Consiglio Prodi e dal Ministro per le pari opportunità Finocchiaro Fidelbo il 18 luglio 1997 apportando delle novità al codice di procedura penale e al codice civile.

Convenzione di Istanbul e la **legge 119/2013** per il contrasto alla violenza di genere. L'approvazione di queste due norme rappresenta un passaggio importantissimo per il nostro ordinamento giuridico perché si trasferisce al suo interno la strategia varata dal Consiglio d'Europa per prevenire le svariate forme di violenza contro le donne e la violenza domestica e una parte degli impegni assunti dal nostro paese acquistano un carattere più concreto.

Inoltre, nel decreto è stato inserito anche un **piano d'azione straordinario** di protezione delle vittime di violenza sessuale e di genere che prevede azioni di intervento multidisciplinari per prevenire il fenomeno, potenziare i centri antiviolenza e i servizi di assistenza, formare gli operatori.

Si tratta dunque di un importante passo in avanti fatto da parte delle Istituzioni statali che ha consentito di far rientrare la violenza di genere tra i reati penalmente perseguibili con una giurisdizione propria. Fino ad allora, infatti, in Italia tale reato era fatto rientrare nel più ampio negozio giuridico del maltrattamento in famiglia come normato dalla **legge n.154 del 2001** - "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" e la **legge n.38 del 2009** sullo stalking.

2.3. LE LEGGI E LE POLITICHE REGIONALI SU VIOLENZA DOMESTICA: LA PUGLIA

Il contrasto e la prevenzione della violenza sulle donne e i minori è per la Regione Puglia una priorità su cui le Istituzioni locali si stanno impegnando ad intervenire con normative e politiche ad hoc che garantiscano una copertura territoriale di servizi.

Sul fronte normativo, è recentissimo il disegno di **legge n.14 del 2014** - "**Norme per la prevenzione e il contrasto di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione femminile**". Tale provvedimento normativo evidenzia un'elevata sensibilità da parte dell'Amministrazione regionale al fenomeno della violenza sulle donne e rappresenta un ultimo step, in termini cronologici, di un percorso già da tempo avviato in Puglia, a livello politico e legislativo.

Prima di Esso, sono diversi gli interventi che la Regione ha programmato e realizzato, negli ultimi anni, a partire dall'entrata in vigore della **Legge Regionale n.19/2006** e della **Legge Regionale n.7/2007**. Altrettanto significativi sono i documenti di programmazione sociale regionale che hanno fissato, nell'area del contrasto alla violenza significativi Obiettivi di servizio per la Programmazione sociale regionale hanno fissato, nell'area di contrasto alla violenza, significativi **Obiettivi di Servizio per la Programmazione Sociale Territoriale** e

precisamente: attivazione di almeno n.2 Centri Antiviolenza per ciascuna Provincia e almeno n.1 casa rifugio per la Provincia. Il Terzo Piano Regionale delle Politiche Sociali ha poi ulteriormente rafforzato questi obiettivi, prevedendo la sottoscrizione da parte degli Ambiti Territoriali, di almeno n.1 Convenzione con un Centro Antiviolenza – autorizzato e regolarmente iscritto al registro regionale. Sulla scorta di tali programmazioni, al 31 gennaio 2014, sono 18 i Centri Antiviolenza autorizzati e attivi sull'intero territorio regionale, 7 le case rifugio per vittime di violenza ed ulteriori 2 case rifugio per vittime di tratta.

2.4. AZIONI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE A LIVELLO LOCALE.

Promuovere un profondo cambiamento culturale e ridurre le conseguenze di rapporti di potere non equilibrati tra i generi che, troppo spesso, sfociano in forme molteplici e diversificate di violenza contro le donne è anche l'obiettivo principale dell'insieme di azioni che il Comune di Bari e l'Assessorato al Welfare stanno portando avanti negli ultimi anni e che prevedono, negli anni a venire, sforzi ulteriori e costanti nella pianificazione di strategie mirate a contrastare il fenomeno in ogni suo aspetto: culturale, psicologico, sociale e fisico, agendo sul piano sia della prevenzione che della sensibilizzazione.

In tal senso le politiche di contrasto alla violenza di genere, supportate dall'Assessorato, hanno visto l'attivazione di diverse iniziative volte ad affrontare il fenomeno nei suoi molteplici aspetti, secondo un'ottica integrata e multidisciplinare. A partire dalla scelta strategica di trasferire il **Centro Antiviolenza del Comune "La luna nel Pozzo"** in una zona centrale, al fine di renderlo fisicamente e metaforicamente più fruibile, accessibile e visibile, sino al **Binario Rosa** mirato, invece, al consolidamento di un percorso di tutela della vittima che, attraverso l'attribuzione di un codice triage specifico, comincia all'interno del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero e prosegue con l'intervento sinergico di magistrati, operatori sanitari e nuclei specializzati delle forze dell'ordine¹⁰. Occorre tuttavia dire che quella di Binario Rosa non è l'unica esperienza sviluppata dal Presidio Ospedaliero barese sul fronte del contrasto alla violenza di genere. Il Policlinico di Bari è infatti da tempo impegnato con il **Progetto GIADA - Gruppo Interdisciplinare Assistenza Donne e bambini Abusati** - che prevede azioni diversificate rivolte a vari destinatari intermedi (operatori sanitari ospedalieri e territoriali, pediatri di libera scelta) e destinatari finali (bambini, adolescenti, genitori, comunità), ma di questo progetto e delle sue specificità se ne parlerà più approfonditamente nella sezione "minori" di questo lavoro di analisi. Ciò che in tale sede preme evidenziare è che le azioni intraprese con il "Progetto GIADA" attraverso il Servizio Clinico Psicologico, l'Osservatorio Psicologico sul Disagio Infantile, il Consulto telefonico, le Attività di

¹⁰ Il progetto ha anche realizzato un percorso formativo per creare un team di specialisti impegnati nell'assistenza delle vittime di violenza.

promozione della salute, le Campagne di informazione e di comunicazione sociale e la Costituzione di una rete interistituzionale, rappresentano un punto di riferimento importante nell'implementazione di una Rete Operativa in grado di ottimizzare gli interventi integrati atti a prevenire e a contrastare efficacemente la violenza contro le donne. Un primo e significativo passo verso la costruzione di tale percorso è rappresentato dal **progetto A.I.R.A. - Azioni Innovative Rete Antiviolenza** - finalizzato appunto all'adozione di una metodologia di lavoro "di rete", tesa allo sviluppo e al consolidamento di un network interistituzionale di attori che operano nell'ambito del contrasto alla violenza, al fine di acquisire e condividere modalità operative comuni e mettere in atto azioni di sistema e percorsi partecipati. In questa direzione è stato avviato un **tavolo tecnico permanente** tra le istituzioni ed una serie di incontri tematici, con l'obiettivo di definire un Protocollo Operativo comune, volto a superare la logica settoriale, mediante la condivisione delle finalità del medesimo documento e l'assunzione del pieno impegno da parte delle istituzioni coinvolte a supportarne l'attuazione.

Per chiudere la presente sessione di lavoro sull'analisi delle politiche locali di contrasto alla violenza di genere, importante è ricordare l'impegno assunto anche da altre amministrazioni oltre a quella del capoluogo regionale. In particolare, il riferimento è a:

- **Piano provinciale (di Foggia) degli interventi locali per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere 2011-2013**, che mira a rappresentare un'azione di sistema, volta a valorizzare e potenziare le Reti locali di intervento contro la violenza, fornendo il necessario supporto alle azioni locali con l'obiettivo di delinearle strategie ed attuare gli interventi necessari a rispondere in modo adeguato alla violenza perpetrata contro le donne nella provincia di Foggia, sia quella che accade in ambiti strettamente privati, come le mura domestiche, il posto di lavoro, fra amici e conoscenti, ecc (la cosiddetta violenza da fiducia), sia quella che avviene negli ambiti dello sfruttamento sessuale.
- **Piano triennale di interventi locali per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere 2011-2013 della Provincia Barletta-Andria-Trani (BAT)**, che intende delineare le modalità di gestione e cofinanziamento dei Servizi Antiviolenza sovra-ambito (n.2 centri antiviolenza e n.1 casa rifugio) previsti dalla programmazione regionale e locale con l'assunzione di formale impegno da parte degli Enti sottoscrittori.

2.5. Placing Children and Young People in Policy and Legislation on Domestic Violence

Per quanto concerne i minori e la violenza domestica o intrafamiliare le politiche e la legislazione italiana è intervenuta in tempi molto recenti. Specificatamente in campo civilistico, si è ritenuto di poter utilizzare gli artt. 330 e 333 c.c., novellati dalla **legge 149 del 2001**, utilizzando la misura dell'allontanamento del genitore dalla casa familiare, quando il suo comportamento sia causa di grave pregiudizio per il minore. E dalla **legge n. 154 del 2001 su violenze familiari e ordini di protezione**. Tale atto normativo, attraverso specifiche modifiche del codice civile e di procedura civile e penale, risponde ad un'esigenza fondamentale di *protezione delle vittime* dei cd. *maltrattamenti familiari* come sarà specificamente indagato nel proseguo del presente lavoro.

A seguire poi un ulteriore passo in avanti in campo giuridico si è avuto con l'**introduzione dell'aggravante della "violenza assistita"** nella recentissima **legge 119 del 2013** (anche questo atto normativo sarà approfonditamente analizzato nei prossimi paragrafi), laddove si prevede: *"l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza"* (art. 61, comma 1, n. 11-quinquies).

3. Metodologia

I documenti sulla Violenza domestica o intrafamiliare in Italia che risultano maggiormente rilevanti ai fini della presente indagine, sono stati individuati nelle prime due settimane di ottobre 2013. Le fonti da cui si sono estrapolate le informazioni analizzate sono di seguito elencate:

- Motore di ricerca Google
- Sito del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è l'ufficio del Governo italiano, che si occupa del coordinamento delle iniziative normative e amministrative in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche di pari opportunità. Dal 2006 il Dipartimento per le Pari Opportunità ha sviluppato, mediante l'attivazione del numero di pubblica utilità 1522, un'ampia azione di sistema per l'emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne. <http://www.pariopportunita.gov.it/>
- Arianna - Portale antiviolenzadonna.it - Rete nazionale antiviolenza e Servizio 1522. <http://www.antiviolenzadonna.it/>

- D.i.r.e. – donne in rete contro la violenza - L'associazione D.i.Re raccoglie in un unico progetto **65 associazione di donne** che affrontano il tema della violenza maschile sulle donne secondo l'ottica della differenza di genere.
<http://www.direcontrolaviolenza.it>
- Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza -
<http://www.minori.it/centronazionale>
- <http://www.regione.puglia.it/>
- <http://www.pariopportunita.regione.puglia.it/contro-la-violenza-sulle-donne-e-minori>

Da tale elencazione risulta evidente che la ricerca dei documenti programmatici è stata effettuata su 3 diversi livelli della struttura sociale, ovvero nazionali, regionali e locali. Per quanto attiene i termini di ricerca utilizzati, fondamentalmente essi sono stati inerenti le parole "violenza domestica", "maltrattamenti intrafamiliari", "violenza assistita", e sono poi stati utilizzati prefissi e suffissi ad hoc.

Due categorie di prefissi sono stati usati in maniera specifica, ovvero: socio - strutturale e istituzionale - organizzativo. I prefissi socio – strutturali sono stati: livello "nazionale" e "Italia"; "Puglia", a livello regionale, e "Bari" a livello locale.

Per i prefissi istituzionali/organizzativi sono stati usati il livello socio- strutturale specifico e tra questi: "governo", "ministero del lavoro e delle politiche sociali", "dipartimento pari opportunità", "dipartimento per le politiche della famiglia", "commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza", "autorità garante infanzia e adolescenza" nazionale e regionale, "regione puglia", "provincia di bari", "comune di bari". I suffissi inclusi in tutti i livelli strutturali sono stati: "politiche", "iniziativa", e "strategia". Per esempio si è immesso tale tipo di ricerca: "politiche sulla violenza domestica in Italia", o "iniziativa violenza domestica Puglia". Questa strategia di ricerca ha permesso di identificare un primo set di documenti di natura politica ed altri riferimenti normativi e programmatici sono stati successivamente individuati dalla lettura di questa prima raccolta.

Criteri di inclusione : riferimenti espliciti ai minori. A tal riguardo primo aspetto emerso già nella raccolta del materiale è emersa la tendenza all'esclusione quasi totale dei bambini nelle politiche sulla violenza domestica e questo è un importante risultato di ricerca in sé. Di fatti, ciò porta a dire che politiche che non riescono ad impegnarsi direttamente con i CYP in DVA tendono ad oscurare i diritti dei CYP, rendendoli invisibili.

4. POLITICHE E INIZIATIVE CHIAVE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E VIOLENZA DOMESTICA

Seguendo la metodologia esplicitata, dall'incrocio delle variabili territorio (nazionale- locale) con le parole chiave "violenza domestica", "maltrattamenti intrafamiliari", "violenza assistita" rispetto al target dei CYP in DVA, si è proceduto con la selezione dei documenti maggiormente significativi per la tematica oggetto di studio e si è proceduto ad una loro attenta analisi, di cui se ne riportano i risultati di seguito.

4.1 DOCUMENTI A LIVELLO NAZIONALE SU CYP IN DVA

A livello nazionale si sono selezionati i documenti, atti normativi e pubblicazioni scientifiche, in cui l'attenzione verso i minori in contesti familiari di violenza domestica è prevista, ovvero:

- **Legge n. 154 del 2001: violenze familiari e ordini di protezione.** Tale atto normativo, attraverso specifiche modifiche del codice civile e di procedura civile e penale, risponde ad un'esigenza fondamentale di *protezione delle vittime* dei cd. *maltrattamenti familiari*. Il disposto normativo si articola in due ambiti previsionali, che concernono da una parte *l'introduzione di una nuova forma di misura cautelare personale* con gli artt. 291 2°bis e 282 bis c.p.p, e dall'altra *alcuni poteri assegnati al giudice civile, in presenza di situazioni di crisi familiare* (artt. 342 bis c.c. e 736 c.pc.).

La ratio di tale atto normativo è quello della *tutela* che, almeno in via teorica, si sviluppa parallelamente e con risultati molto simili in sede civile e penale. Di fatti, il modo più sicuro per ottenere l'interruzione duratura della violenza (specialmente quella sessuale), al fine di *proteggere il minore*, è quello di sporgere denuncia al Tribunale per i Minorenni, prevedendo che le misure che quest'ultimo potrà irrogare consistono nell'allontanamento, anziché del minore, del genitore violento¹¹. L'allontanamento del genitore violento e l'eventuale instaurarsi del procedimento penale ha un significato estremamente importante, anche perché *serve a distinguere in modo categorico il ruolo della vittima da quello del responsabile, affievolendo pericolosi meccanismi interiori di colpevolizzazione da parte del minore*.

È importante, inoltre, che anche gli altri componenti della famiglia e tutto il contesto sociale individuino le responsabilità del soggetto abusante. Infatti, *l'unica via percorribile per salvare il minore sembra la rottura degli equilibri familiari esistenti e*

¹¹ Tali misure sono quelle previste agli artt. 330 e 333 c.c. e, in via analogica, quelle degli artt. 342-bis e 342-ter c.c.

del vincolo del segreto tra abusante e vittima. A tal riguardo è rilevante sottolineare che le famiglie incestuose, come quelle maltrattanti, sono nell'impossibilità di chiedere aiuto apertamente, e ciò non solo per il rischio delle conseguenze penali per i genitori e per la stigmatizzazione sociale del nucleo familiare nel suo insieme. È infatti lo stesso intreccio di relazioni psicologiche da cui è generato l'incesto ed il maltrattamento a tenere i membri della famiglia inchiodati in posizioni fisse e in ruoli rigidi, da cui difficilmente riescono a liberarsi da soli. Per questo, in molti casi si palesava, prima dell'entrata in vigore di tale atto normativo, una situazione di interruzione traumatica del rapporto familiare: sia nel caso di separazione e divorzio, sia nel caso di azione penale nei confronti del coniuge, il nesso familiare veniva definitivamente reciso. Nel caso di allontanamento del minore, *soggetto più debole della famiglia*, anche se la rottura con la famiglia di origine può non essere definitiva, si va poi incontro *alla colpevolizzazione del figlio*, che sente l'allontanamento dalla famiglia come punizione, anziché come estremo rimedio volto alla sua tutela e protezione dalle situazioni ad alto rischio.

- Nel 2013, il legislatore nazionale è poi intervenuto con un ulteriore atto normativo, **legge n.119** che risulta essere la conversione in legge del **d.l. 14 agosto 2013, n. 93**, recante **disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere**, che con la **legge 27 giugno 2013 n. 77** aveva ratificato la "Convenzione sulla prevenzione della violenza contro le donne e la lotta contro la violenza domestica" sottoscritta ad Istanbul dai membri del Consiglio d'Europa il 15 maggio 2011 (cd. Convenzione di Istanbul).

Rispetto al target oggetto della presente analisi, occorre dire che già il decreto legge n. 93 aveva esteso l'aggravante speciale prevista dal secondo comma dell'art. 572 c.p. *per il caso che il delitto di maltrattamenti in famiglia venisse consumato ai danni di minori infraquattordicenni anche all'ipotesi in cui il reato sia commesso alla presenza di un minore di anni diciotto, intendendo in tal modo attribuire specifico rilievo giuridico alla c.d. "violenza assistita", intesa come il complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e lungo termine, sui minori costretti ad assistere ad episodi di violenza.* La novella aveva suscitato sul punto qualche perplessità, non già per la scelta di riconoscere valenza aggravante alla circostanza che un minore venga costretto ad assistere ad azioni violente, quanto, piuttosto, per quella di circoscrivere la rilevanza della stessa ai soli reati di maltrattamenti in famiglia. Appariva infatti incomprensibile il *criterio di selezione adottato dal legislatore dell'urgenza* e, soprattutto, irragionevole la mancata configurazione dell'aggravante anche in relazione a reati di maggiore gravità di quelli menzionati. Riserve di

cui il Parlamento si è fatto carico, tanto che la legge di conversione ha soppresso sia il secondo comma dell'art. 572, che il citato n. 3 sexies del terzo comma dell'art. 628 ed ha invece provveduto a configurare una nuova aggravante comune – collocata nell'inedito n. 11 quinquies dell'art. 61 c.p. – *per il caso che i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché il **delitto di maltrattamenti vengano commessi «in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza»***. In tal modo il legislatore non ha solo esteso l'ambito di applicazione delle speciali aggravanti previste per i maltrattamenti in famiglia, nonché introdotto una nuova aggravante comune (quella dello stato di gravidanza della vittima del reato), ma *ha altresì ampliato l'estensione di quella originariamente prevista dal secondo comma dell'art. 572 c.p. (reato commesso in danno di minore infraquattordicenne), attribuendo effetto aggravante al fatto commesso in danno non solo del minore infraquattordicenne, bensì del minore tout court.*

- **Nel corso del 2011**, nell'ambito del progetto europeo Daphne III finanziato dall'UE, è stato realizzato uno Progetto, coordinato in Italia da Save the Children", da Save the Children Italia, con il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Lazio, sovra-coordinati da Save the Children Spagna, che ha portato alla redazione del Report finale: **Spettatori e Vittime: i minori e la violenza assistita in ambito domestico** (Children witnesses of gender violence in the domestic context. Analyses of the fulfilment of their specific needs trough the protection system).

Ai fini della presente indagine si è ritenuto di interesse considerare tale lavoro di studio poiché il suo obiettivo è consistito nell'approfondire la percezione ed il grado di conoscenza del tema della *violenza assistita dai bambini e dalle bambine in ambito domestico*, in cui la vittima è la madre. Pertanto il target risulta coincidere con quello della nostra indagine poiché focus tematico è stato il sistema di norme, azioni e interventi atti a prevenire e contrastare la *violenza assistita* e le valutazioni circa l'adeguatezza dei servizi e delle normative vigenti.

4.2 DOCUMENTI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE SU CYP in DVA

Per quanto concerne il livello regionale di raccolta documentaria della legislazione così come della programmazione politica sul tema di indagine, le fonti alle quali si farà riferimento saranno le seguenti:

- il **Programma Regionale per prevenire contrastare la violenza di genere 2009-2011** con cui sono stati approvati e sono operativi i 6 Piani di Interventi Locali per la prevenzione

e il contrasto alla violenza contro le donne e i minori (PIL¹²). Inoltre, occorre dire che, in continuità con le azioni già avviate in tema di prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza sulle donne in questo documento, e in coerenza con gli indirizzi della nuova programmazione la Regione Puglia ha redatto il secondo **Programma regionale di Azioni contro la violenza di genere (2013/2014)** in cui si prevede la realizzazione di molteplici azioni, coerenti e integrate, sotto il coordinamento dell'Assessorato al Welfare e attraverso un tavolo di lavoro interassessorile permanente. ed in particolare: il monitoraggio del fenomeno (avviare un'azione coordinata e sinergica di monitoraggio e rilevazione sul fenomeno della violenza di genere nella Regione); la campagna di sensibilizzazione e informazione "Troppo amore sbagliato" (cicli di rappresentazioni teatrali nelle città pugliesi capoluogo di provincia; organizzazione con i Centri antiviolenza e le associazioni di donne del cartellone unico di iniziative per la settimana del 25 novembre; concorso di idee nelle scuole superiori per arricchire la campagna; collaborazione con gli organi di informazione e di stampa per una diversa e più corretta informazione sul tema della violenza di genere); la sensibilizzazione attraverso il coinvolgimento delle scuole di vario ordine e grado con cui realizzare attività di educazione e prevenzione; il rafforzamento delle reti territoriali (consolidamento delle Reti sul territorio realmente operative tra istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, per offrire le differenti risposte necessarie alle varie tipologie di violenza).

3. Oltre a tale programmazione politica, la Regione Puglia, in coerenza con i principi costituzionali, le leggi vigenti, le risoluzioni ONU e dell'OMS, le risoluzioni e i programmi dell'UE, ha poi avanzato la proposta di legge **n.14 del 2014 - "Norme per la prevenzione e il contrasto di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione femminile"**, in cui si riconosce che ogni forma di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali, dell'integrità fisica e psichica, della libertà, della dignità, della sicurezza.

Il testo di legge si compone di venti articoli che, nella prima parte, declinano i principi, le definizioni, le finalità e gli obiettivi, nella seconda il sistema delle responsabilità sia regionali sia delle autonomie locali, nella terza ed ultima struttura il sistema di governance. All'interno del sistema di governance è prevista una Task-force permanente che avrà il compito di predisporre strumenti operativi ed integrati per l'attuazione della norma. Ruolo cardine sarà affidato al corretto e costante monitoraggio del fenomeno, con una sezione dedicata dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali, nonché al lavoro di prevenzione da

¹² Il PIL è uno strumento di programmazione delle risorse che, a varia natura, possono essere utilizzate nelle attività di prevenzione e contrasto. Le Province, oltre ad esprimere un ruolo di coordinamento delle varie azioni, hanno dunque una responsabilità diretta nelle attività di formazione, sensibilizzazione, comunicazione, monitoraggio e valutazione. Inoltre, sono in via di attivazione alcuni Strumenti per l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza, che intervengono su: 1) inserimento o re-inserimento nel mercato del lavoro; 2) diritto all'abitare.

realizzare in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e con il supporto degli Operatori della Comunicazione. Il testo di legge interviene anche sotto il profilo della formazione e della sensibilizzazione, fissando una serie di principi che, assieme alla campagna di comunicazione avviata nel mese di settembre 2013, mirano a rafforzare la cultura del rispetto, dell'educazione all'affettività e la decostruzione degli stereotipi di genere. Si tratta, dunque di un intervento normativo che segna un significativo passo in avanti e che consolida e potenzia la rete dei servizi territoriali che, spesso, hanno assicurato interventi urgenti e indifferibili potendo contare esclusivamente sull'impegno volontario delle operatrici dei centri anti violenza. Ma esso contrassegna una svolta importante anche per il riconoscimento che fornisce al carattere decisivo dell'attività sono ad oggi svolta dagli stessi centri anti violenza operanti nel territorio regionale, sia per *le attività di aiuto alle donne vittime di violenza e ai loro figli in termini di accoglienza e sostegno alla costruzione di nuovi progetti di vita* con l'impiego di personale qualificato professionalmente e adeguatamente specializzato sul tema della violenza di genere, sia per la realizzazione di progetti di rete quale azione integrata per la prevenzione e il contrasto alla violenza.

Per quanto concerne il target di indagine, ovvero i CYP in DVA, occorre dire che a livello regionale si registra una differenza sostanziale rispetto al nazionale. Infatti, il **Programma regionale di Azioni contro la violenza di genere** così come la proposta di legge regionale citata, prevedono attività e azioni a favore del contrasto alla violenza contro le donne e non specificatamente rivolte ai minori. Sebbene, soprattutto nella nuova normativa, col termine "donne" si intendono anche le ragazze con meno di 18 anni (art.2 b)) e per "vittima" qualsiasi persona fisica che subisca atti o comportamenti rinvenienti nella "violenza domestica" e "violenza contro le donne" (art.2 comma e)), alcuna attenzione specifica ai minori è rivolta.

In particolare, nelle finalità (art.3) si enuncia che la norma: "*assicura alle donne, sole o con minori, che subiscono atti di violenza il diritto ad adeguati interventi di sostegno, anche di natura economica per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica e la propria integrità fisica e dignità*" (comma a) e ss.).

Tale enunciazione dunque porta a sviluppare diversi ordini di riflessione. In primo luogo, si parla di "donne" e dunque ragazze anche con meno di 18 anni, escludendo i maschi minorenni che vivono DVA; in seconda battuta, si prevedono interventi di sostegno a favore di donne sole o con minori: pertanto il servizio è erogato al genitore ed il figlio è previsto esclusivamente a carico, ma nessun programma è specifico per tale target; infine, gli interventi sono previsti a favore della donna per una suo recupero individuale ma alcun supporto alla genitorialità è previsto.

4.3 ANALISI DELLE POLITICHE E CONCETTUALIZZAZIONI DELLE DVA NEL CONTESTO POLITICO E PROGRAMMATARIO: FATTORI DETERMINANTI

L'analisi sin qui condotta porta a dire che, nonostante l'accresciuta attenzione a livello nazionale verso il fenomeno della violenza assistita dai CYP in DVA, ancora molto ci sarebbe da lavorare rispetto al locale. Ma tali constatazioni non possono però essere svincolate da un'analisi di natura sociologica e culturale delle relazioni familiari e della DVA in Italia poiché si correrebbe il rischio di fornire letture ed interpretazioni superficiali. In altre parole, il sistema politico e giuridico italiano, è strettamente legato al contesto socioculturale che, a sua volta, è fortemente caratterizzato da retaggi culturali pregnanti. Esempio ne è la tardiva e relativamente recente abrogazione del cd. "delitto d'onore"¹³, avvenuta soltanto nel 1981. A tal riguardo qualcuno afferma che tale abrogazione ha portato a tagliare un vero e proprio ramo secco della nostra legislazione penale, perché quella fattispecie incriminatrice non corrispondeva più al modello socioculturale che poteva dirsi maggiormente diffuso nel territorio italiano complessivamente inteso. Ma la riflessione che spesso, di fronte ai tanti atti criminosi verso le donne e i bambini che ogni giorno avvengono in Italia, si è portati a porsi è che probabilmente non è sufficiente il colpo di penna di un legislatore per modificare delle realtà radicate. Da ciò ne discende che aspetto focale di cui occorre tener conto quando si affronta l'analisi delle politiche e della normativa inerente la violenza intrafamiliare in Italia è che la *famiglia* rappresenta un fenomeno complesso che non esprime tutta la sua realtà nella regola giuridica. Il riconoscimento della *famiglia quale società naturale* evidenzia, piuttosto, la realtà di un fenomeno che si determina secondo matrici umane e sociali largamente estranee al diritto. Tuttavia il sistema famiglia, pur svolgendosi interamente all'interno di rapporti familiari, è sottoposto, per alcuni versi, a regole giuridiche, aventi come obiettivo quello di dare una garanzia sociale ai contenuti dei rapporti medesimi.

Nel caso dei rapporti familiari, la garanzia del diritto può essere più o meno efficiente, ma in ogni caso sta a significare che certi interessi del singolo nella famiglia sono rilevanti per l'ordinamento, il quale appresta rimedi (per quanto possibili), sia sul piano civile che sul piano penale, per i casi in cui lo svolgimento dei rapporti familiari travolga tali interessi. La famiglia non è un ente giuridico, ovvero un autonomo centro di imputazione di diritti e doveri¹⁴. Nessuna posizione giuridica, infatti, è attribuita alla famiglia come tale. La mancanza di posizioni giuridiche della famiglia risponde alla mancanza di interessi familiari collettivi: la

¹³ Il vecchio omicidio per causa d'onore era punito con delle pene veramente irrisorie, e soprattutto se confrontate con quelle dell'omicidio considerato comune. Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella. [art. 587 del Codice penale].

¹⁴ M. Bianca, *Diritto Civile*, vol. II, "La famiglia e le successioni", Giuffrè, Milano, 1995, pag. 10.

famiglia non è portatrice di propri interessi, in quanto gli interessi realizzati nella famiglia sono fondamentali esigenze della persona. Per questo, ad esempio, i riferimenti normativi alle esigenze della famiglia (art. 144 c.c. comma 1, art. 181 c.c.)¹⁵ devono intendersi come riferimenti alle esigenze dei componenti della famiglia; le esigenze dell'unità e della vita della famiglia (art. 145 c.c. comma 2) sono le esigenze dei singoli compartecipi, globalmente valutate, a realizzare il rapporto comunitario. Il modello di famiglia è visto soprattutto come una comunità in cui ciascuno dei compartecipi realizza le esigenze primarie di convivenza e di solidarietà. Infine, è importante rilevare che il rapporto coniugale implica, oltre ai doveri sanciti dal codice civile, anche gli obblighi di rispetto della persona, della sua dignità, del suo onore, della libertà, che da doveri generici si specificano in obblighi funzionali all'impegno di vita del matrimonio. Ciò è di grande rilevanza in quanto, qualora uno dei coniugi subisca da parte dell'altro continue violazioni dei propri diritti personalissimi, esse non potranno essere giustificate da una convivenza tesa o conflittuale, ma giustificheranno l'intervento civile o penale del magistrato, qualora si integrino gli estremi della separazione per intollerabilità della convivenza o qualcuno dei reati in materia di famiglia o di persona. Infatti, l'adempimento dei doveri coniugali (e degli obblighi di rispetto nascenti dalla convivenza), pur avendo una matrice giuridica, è tuttavia largamente affidato alla spontanea realizzazione del rapporto matrimoniale. Per meglio comprendere quanto la violenza domestica incida nel violare i diritti delle singole persone, è utile analizzare, *in primis*, le posizioni giuridiche tutelate dall'ordinamento civile e penale.

In tale scenario, rilevante è esplorare il campo dei cd. "diritti della famiglia" che, in generale, corrispondono ai diritti che tutelano gli interessi familiari, ovvero gli interessi della persona quale parte della comunità familiare. Interesse tutelato è anzitutto quello della persona al riconoscimento ed al godimento della sua posizione nell'ambito della famiglia nucleare, ossia del suo stato familiare. Ciò in quanto lo stato familiare è presupposto e titolo di una pluralità di specifici diritti, poteri e doveri. Allo stesso tempo, lo stato familiare è oggetto di un diritto assoluto della persona, che tutela l'interesse al godimento ed al riconoscimento della sua posizione nella famiglia nucleare. Il riconoscimento dello stato familiare rileva anche sotto il profilo penalistico, come si evince dagli articoli 566, 567 e 568 del codice penale¹⁶. Oltre al

¹⁵ Art. 144 c.c. "Indirizzo della vita familiare": I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

¹⁶ Art. 566 c.p. "Supposizione o soppressione di stato": Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.

Art. 567 c.p. "Alterazione di stato": Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

diritto allo stato familiare, vi sono i diritti di libertà familiare, ovvero di contrarre liberamente matrimonio e di esplicare liberamente la propria personalità nell'ambito della famiglia, nonché i diritti di solidarietà familiare, cioè le pretese di assistenza, fedeltà e collaborazione tra i familiari. All'interno del *sistema famiglia*, poi, ciascun individuo ha il diritto di essere tutelato e l'ordinamento italiano, pone tra i diritti fondamentali e inviolabili dell'uomo, il pieno sviluppo della persona umana in tutte le sue manifestazioni, nei rapporti sociali, nella famiglia e sul lavoro. Tale principio è espresso in diversi articoli della Costituzione. Ad esempio, in base all'art. 2 della Costituzione: "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità." Sempre la Costituzione sancisce, all'art. 13, che "la libertà personale è inviolabile", prevede all'art. 29 che il matrimonio si regga "sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi", protegge la maternità all'art. 31 e riconosce all'art. 32 la salute fisica, psichica e morale come fondamentale diritto dell'individuo. Inoltre, la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (del 4 novembre 1950) sancisce espressamente il diritto alla vita (art. 2), il diritto dell'uomo di contrarre matrimonio e di fondare una famiglia (art. 12), nonché il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8). Anche il Trattato istitutivo dell'Unione Europea (entrato in vigore il 1° novembre 1993) prevede la tutela dei diritti della persona.

La definizione costituzionale della *famiglia quale società naturale* (art. 29 comma 1) sta dunque a significare il riconoscimento dei diritti della famiglia nucleare quali diritti fondamentali dell'uomo¹⁷ e sono almeno due le esigenze che l'ordinamento ha il dovere di tutelare, e cioè la libertà di ciascuno di costituire una famiglia secondo le proprie scelte e di sviluppare in essa la propria personalità. Il riconoscimento che gli interessi realizzati nella famiglia, quale società naturale, sono essenziali della persona, segna il limite di interferenza dello Stato, il quale non può, in nome di propri interessi pubblici, alterare o impedire la libera esplicazione della personalità umana nell'ambito della famiglia. È alla persona che spetta di realizzare i valori dei suoi rapporti familiari, mentre allo Stato spetta il compito di assicurare le condizioni per lo svolgimento di tali rapporti. L'intervento dello Stato è dunque volto alla tutela della persona nella famiglia¹⁸. I diritti di famiglia hanno natura non patrimoniale, ossia

Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, alteri lo stato civile di un neonato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.

Art. 568 c.p. "Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto": Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

¹⁷ M. Bianca, *op. cit.*, pag. 15.

¹⁸ Questo punto di vista è estremamente importante anche per la rilevanza penale dei reati familiari, in quanto è alla persona che va innanzitutto accordata tutela giuridica, anche se nello specifico, essa svolge i suoi interessi all'interno della famiglia.

non sono negoziabili per compensi economici. Ciò trova fondamento nella preminenza ed essenzialità degli interessi familiari. I diritti familiari possono anche avere contenuto economico, nel senso che possono avere ad oggetto beni o prestazioni economicamente valutabili. Tuttavia ciò non tocca la loro natura non patrimoniale, trattandosi di posizioni costituite in funzione di interessi preminenti della persona, e pertanto non commerciabili. I diritti di famiglia, inoltre, sono strettamente personali, in quanto volti ad una diretta tutela della persona, nei suoi interessi morali e materiali. La stretta personalità dei diritti di famiglia si traduce nella loro incedibilità ed intrasmissibilità. Inoltre, l'esigenza di stabilità dei rapporti familiari e l'essenzialità degli interessi in essi tutelati tendono, in generale, a rendere indisponibili i diritti di famiglia. Pertanto, in linea di massima, tali diritti non possono essere costituiti, modificati o estinti dalla volontà negoziale dei privati¹⁹. Per quanto attiene e diritti e gli obblighi dei coniugi nascenti dal matrimonio, occorre poi evidenziare che il regime personale dei coniugi, come quello patrimoniale, è fondamentalmente improntato al principio di reciprocità. La *riforma del diritto di famiglia del 1975* ha infatti soppresso la vecchia figura del marito quale capo di famiglia che deve proteggere la moglie, tenerla presso di sé e mantenerla, così come previsto dalla vecchia versione dell'art. 145 c.c. i diritti e gli obblighi possono sorgere, rispettivamente, a favore dei coniugi tra di loro o nei confronti dei figli.

Tutto ciò premesso, è utile per inquadrare fondamentalmente il contesto normativo in cui si è normato il contrasto alla *violenza intrafamiliare* in Italia, che ivi risulta essere un fenomeno antico. "La violenza che si riversa nel privato e nel quotidiano funge da canalizzazione di conflitti, tensioni, aggressività, cui si impedisce l'irrompere nel pubblico. La famiglia, la rete dei rapporti primari, lo spazio del tempo libero, sono i luoghi di contenimento, individualizzazione, patologizzazione, e naturalmente di *legittima* espressione di vissuti conflittuali e frustranti. Sono i luoghi dove si concentra il disagio e la sofferenza si svela. Dove quindi l'aggressività è confinata e separata, privata, soggettivamente e oggettivamente, di contenuti sociali"²⁰.

Come prima accennato, la *famiglia rappresenta un sistema complesso*, in cui agiscono individui, ruoli, responsabilità e mansioni. Si tratta di un sistema determinato da vincoli di tipo affettivo, in cui agiscono sia affetti positivi (quali il rispetto, la condivisione, l'amore ed il desiderio sessuale), sia affetti negativi (quali l'odio, la sopraffazione, la violenza, la prevaricazione e la perversione). La famiglia rappresenta, per definizione, uno degli ambiti di potenziale protezione per i suoi membri, ma all'occorrenza può diventare anche un ambiente

¹⁹ M. Bianca, *op. cit.*, pag. 17.

²⁰ T. Pitch *Violenza e controllo sociale sulle donne*, richiamato da T. Bandini, M.I. Marugo, G.B. Traverso, "Il controllo formale ed informale dei comportamenti violenti in ambito familiare: il problema della donna maltrattata", estratto da "Rassegna di Criminologia", vol. XIV, 1983, fascicolo 2.

ostile e pericoloso per l'integrità fisica e psichica dei soggetti che ne fanno parte²¹. Le pareti domestiche possono essere il teatro di frequenti violenze, anche perché talvolta la famiglia si trasforma in un sistema di attribuzioni dei ruoli maschili e femminili in cui prevale da un lato il modello di dominanza e dall'altro quello di sottomissione. La *violenza in famiglia*, allora, non rappresenta soltanto l'esplosione di un conflitto, ma lo sfogo di insoddisfazioni, tensioni, rabbie, frustrazioni. Gli schemi mentali appresi, le esperienze che hanno caratterizzato la vita pre-matrimoniale ed i comportamenti della famiglia di provenienza, sono gli elementi caratterizzanti il conflitto di coppia. In un ambito di attribuzioni falsate, in quanto non filtrate o non negoziate dai *partners*, la violenza familiare nasce da spazi di incomprensioni. La violenza intrafamiliare è, per la maggior parte, un fenomeno maschile, che nasce dalla convinzione di poter dominare i diritti corporei, spirituali, economici e relazionali del partner. Se la donna assume un ruolo passivo e vittimistico, la spirale di violenza può raggiungere livelli aberranti e criminali. A tal proposito, così scrive una vittima qualche mese prima di essere uccisa dal marito padrone: "... sono al limite della mia resistenza psicologica e fisica per aver sopportato per oltre venti anni ogni genere di angheria, violenza morale e materiale sulla mia persona e su quella dei miei figli da parte di mio marito. Ora che con la crescita dei miei figli vedo profilarsi in un futuro sempre più vicino una tragedia più grande di quella che io sono sempre riuscita a contenere limitandone le conseguenze, mi vedo costretta a prendere provvedimenti ed a chiedere aiuto alle autorità preposte a prevenire che la mia situazione sfoci in qualcosa di irreparabile ..."22. Soltanto in questi ultimi anni il fenomeno della violenza intrafamiliare, ed in particolare della violenza contro le donne nell'ambito della famiglia (sia essa moglie, convivente, madre o figlia), si è trasformato da una questione privata ad una problema pubblico. Fino a pochi decenni or sono, sulla base di una impostazione della famiglia vista come oasi di pace e di armonia da cui ogni forma di violenza è bandita, la donna che denunciava veniva vista come una deviante, una diversa che aveva fallito nel compito assegnatole dalle istituzioni e dalla società, ovvero di mantenere, a tutti i costi, l'unità familiare. Tuttavia, la violenza intesa come prevaricazione fisica, psicologica, sociale, economica e sessuale, esercitata da parte di un soggetto in posizione di forza nei confronti di soggetti più deboli, (quali donne, bambini, anziani e disabili) è un fenomeno sociale di origini remote. Tale fenomeno è stato specificatamente studiato soltanto negli ultimi decenni, sotto l'impulso degli studi condotti negli Stati Uniti d'America, che hanno accelerato l'analisi del fenomeno anche in Europa. Questa analisi ha portato alla luce cambiamenti culturali rilevanti, la cui diretta conseguenza sono stati i vari interventi legislativi intervenuti sia a livello nazionale che internazionale. Infatti, fino alla metà

²¹ P. Bagnara, *Violenza familiare: prevenzione e trattamento*, "Le professioni nel sociale", rivista a cura di Franco Angeli, pag. 36.

²² A. Lagostena Bassi, *Cronaca di una morte annunciata*, Milano, 1992.

del ventesimo secolo, in Italia, così come in altri paesi, i soggetti deboli della famiglia (in particolare i minori, gli anziani e le donne) non godevano degli stessi diritti riconosciuti agli altri cittadini, quali il diritto all'istruzione, al voto ed lavoro qualificato (in quanto il lavoro casalingo e quello svolto nell'impresa familiare non veniva riconosciuto). Inoltre tali soggetti avevano diritti fondamentali limitati, in particolare nell'ambito familiare. Ad esempio, il reato di adulterio, ex art. 559 c.p., fu abrogato soltanto nel 1968; fino alla riforma del diritto di famiglia del 1975, la donna era esclusa dal diritto di potestà sui figli in vita del marito e dall'eredità ex *lege* del patrimonio del marito. Fino al 1975, inoltre, era potere del genitore allontanare il figlio minore dalla residenza familiare ed assegnargli una nuova residenza, nonché darlo in adozione, impedirgli le nozze negando il consenso o imporgli studi indesiderati.

Alla luce di tali analisi, si può dunque affermare che il fenomeno della violenza, specialmente quella intrafamiliare, è oggi diventato più visibile, per vari ordini di motivi, ovvero:

- la famiglia, non più improntata su un modello patriarcale e non più allargata, ma mononucleare o ricomposta, non riesce più a nascondere "i panni sporchi" e a "lavarli in casa", perché sono venute meno le figure cuscinetto (ad esempio zii, cugini e nonni), che potevano agire per porre rimedio ai conflitti interni alla famiglia. È vero che lo scopo delle azioni di certi membri della famiglia mirava spesso ad impedire che i conflitti trapelassero all'esterno, ma è tuttavia innegabile che la loro azione era di fatto rivolta ad interrompere la spirale della violenza, sottraendo la vittima al familiare violento o predisponendo situazioni familiari idonee a produrne il risanamento;
- l'organizzazione dell'apparato amministrativo, finalizzata a garantire l'assistenza alla famiglia ed ai suoi singoli componenti nelle diverse situazioni di un percorso di vita difficile (ragazze madri, conflitti di coppia, giovani con problemi di disintossicazione da alcool o da droga, con disagi psicologici, con disturbi del comportamento, etc.), mette in campo servizi socio-assistenziali e sanitari che entrano nella famiglia, attivano le proprie capacità di ascolto e riescono a captare i problemi dove prima sarebbe stato impossibile;
- il nuovo e diverso approccio culturale degli anni '80 comincia a smantellare i vecchi archètipi sulla famiglia, la cui sacralità ed inviolabilità, con i suoi ruoli cristallizzati e rigidi, non ammettevano deroghe neanche di fronte a casi disperati, e portavano a diffidare di ogni voce che denunciasse le colpe ed i fallimenti (fino ad annullarla), quasi che ogni denuncia significasse un pericolo di destabilizzazione della famiglia, o una delegittimazione dei ruoli chiave all'interno di quest'ultima;

- la nascita di una nuova cultura giuridica, sempre più sensibile ai problemi della famiglia e dei minori, che ha portato all'introduzione della legge contro la violenza sessuale (n. 66 del 1996), della legge contro la pedofilia (n. 259 del 3 agosto 1998) e delle due nuove leggi in tema, rispettivamente, di allontanamento dalla casa familiare (n. 149 del 2001) e di ordini di protezione (n. 154 del 2001) ed altre ancora;
- la nascita e la proliferazione di linee telefoniche di aiuto, che, grazie alla facilità di accesso al telefono (ormai presente in tutte le case) ed all'anonimato della denuncia, hanno reso possibile una diffusa ed immediata segnalazione del malessere e della violenza domestica;
- una nuova cultura, veicolata dai centri di accoglienza alle donne vittime di violenze e dalle associazioni di volontariato, che cercano di dare risposte alle situazioni di emergenza, e di sottrarre la donna ed i bambini a situazioni di violenza per guidarli verso un processo di affrancazione, di autonomia, di autostima e libertà;
- i gruppi di auto-aiuto (*self-help*), creati da alcune associazioni per donne che hanno subito violenza. Tali gruppi, che forniscono uno spazio protetto di ascolto ed accoglienza, offrendo alle donne fatte oggetto di soprusi la possibilità di confrontarsi e di iniziare un percorso comune per fronteggiare le difficoltà quotidiane, hanno dato un contributo notevole al problema della violenza domestica, rimarcando quanto sia decisiva nella prevenzione e nella protezione la rete di aiuto, sia in forma di ascolto che di consulenza psicologica e legale (vedi *infra* para 2.3);
- il cambiamento degli stili di vita e le maggiori possibilità nel campo del lavoro, apertesi a favore delle donne a partire dal dopoguerra, hanno portato, sempre più frequentemente, alla conquista della indipendenza economica della donna. Ciò le consente di affrancarsi con maggiore rapidità dalla situazione di violenza familiare, di attivare le proprie risorse, di prendere contatti con una rete relazionale più ampia e di uscire dall'isolamento messo in atto dai membri della famiglia.

Da ciò si può dunque affermare che la *violenza intrafamiliare* ha come sfondo una rete di relazioni familiari “distorte” e che si tratta di un fenomeno che taglia trasversalmente tutte le fasce sociali, anche se emerge maggiormente in quelle meno abbienti. Ciò in quanto i servizi territoriali possono penetrarvi più facilmente e percepire le situazioni a rischio: infatti, la segnalazione trova nei contesti più degradati un minor numero di ostacoli. Anche se le conseguenze dello svantaggio culturale ed economico riguardano soprattutto le classi marginali, esiste un fenomeno che caratterizza tutte le classi sociali, ovvero l'incapacità relazionale, che può sottendere ad una situazione di prevaricazione e di abuso. Mentre lo

svantaggio economico è ben visibile e quindi più facilmente aggredibile attraverso opportuni percorsi, quello relazionale, basato su una comunicazione familiare distorta e perversa, è meno visibile all'esterno e dunque meno prevenibile o curabile. Ciò significa che, in pratica, non è possibile disegnare l'identikit del soggetto abusante, potendo egli appartenere a qualsiasi ambiente sociale, svolgere qualsiasi attività lavorativa ed avere qualsiasi età.

Tutto ciò detto, è rilevante ai fini del presente discorso di analisi considerare anche i *termini* lessicali con cui si definisce la violenza domestica/femminicidio/maltrattamento in Italia. A tal riguardo, bisogna innanzitutto considerare che né il codice né la legge forniscono una definizione di *femminicidio*, sicché è utile adottare le nozioni già esistenti nel linguaggio comune e nella letteratura criminologica. Dal primo punto di vista pare senz'altro fortunata la definizione fornita dal più recente Devoto – Oli per cui la parola femminicidio comprende *"qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la subordinazione e di annientare l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte"*.

Rispetto al "maltrattamento" poi il vocabolario descrive *l'azione di maltrattare* come il *"trattar male, con cattive maniere, mortificando e facendo soffrire la moglie e i figli, gli animali, gli inferiori"*²³. Esso definisce il *maltrattamento* come la *"crudele imposizione di prove avvilenti e dolorose; o come "i maltrattamenti del marito, del padrone"*²⁴.

Dal suo canto, poi, la casistica giudiziaria, all'art. 572 c.p., definisce i *maltrattamenti* come *"atti lesivi dell'integrità fisica o psichica o della libertà o del decoro della vittima, nei confronti della quale viene posta in atto una condotta di sopraffazione sistematica e programmatica"*. Tale condotta può essere rivolta contro il coniuge (di entrambi i sessi) o contro i figli.

Risulta evidente, sia nella definizione giudiziaria che in quella lessicale, che si è di fronte ad un comportamento, il *maltrattare*, che si realizza attraverso strategie di mortificazione, attuate tramite il potere ed il controllo esercitato sulle vittime. Tuttavia, alla chiarezza ed inequivocabilità di queste definizioni ed alla identificazione del comportamento maltrattante come criminale e dunque punibile per legge, si contrappone la difficile percezione dell'illegittimità di alcuni comportamenti violenti tra uomo e donna quando compiuti all'interno della mura domestiche. Infatti, non è sempre facilmente classificabile il comportamento degli abusanti, onde è difficile tracciare un limite tra ciò che è tollerabile, e viene pertanto tollerato, e ciò che è illecito. Inoltre, nella nostra cultura, la famiglia sembra rappresentare il luogo del

²³ N. Zingarelli, *Vocabolario della Lingua Italiana*, Bologna, Zanichelli

privato, in cui il "disordine" non può essere portato alla luce, a volte per un profondo senso di vergogna, nemmeno da chi è vittima, e pertanto non può essere indagato.

Per questo è molto difficile avere dati precisi sull'entità del fenomeno della violenza domestica sebbene si tratti di un fenomeno in crescita, che solo nell'ultimo ventennio si è palesato in tutta la sua gravità. È grazie al processo di maturazione storica e culturale, tuttora in atto nella nostra società, che si è resa possibile l'emancipazione della donna e la presa di coscienza dei suoi diritti all'interno della società e della famiglia. La crescente sensibilizzazione verso il problema ha fatto sì che questo fenomeno, fino a poco tempo fa chiuso all'interno delle mura domestiche, emergesse all'interno della società. Ciò ha portato anche alla nascita di numerose associazioni diffuse su tutto il territorio nazionale che si battono contro la violenza nei confronti delle donne e dei minori. Tuttavia, tale crescente interesse verso il fenomeno della violenza domestica fa i conti con il problema del rilevamento statistico; si tratta infatti di un fenomeno "sommerso", in quanto la sua reale incidenza nel mondo è ancora lontana dall'essere stimata. In particolare, per quanto riguarda la situazione italiana, gli studi e le ricerche si concentrano:

- sulle statistiche giudiziarie, anche se questi dati non sono molto rappresentativi in quanto sono ancora molto poche le donne che denunciano;
- sull'analisi dei referti del pronto soccorso;
- sulle statistiche elaborate dai singoli centri anti-violenza, che rappresentano, per il nostro paese, le fonti di base, anche se i dati si limitano ai rilevamenti fatti in ciascuna città.

In ogni caso, per una corretta analisi delle criticità, occorre dire che se da un lato la sottostima della diffusione della violenza domestica è da ascrivere alla difficoltà delle donne a parlarne - per vergogna, per paura di rappresaglie o perché non interpellate -, dall'altro nella nostra realtà gioca un ruolo fondamentale la poca informazione e spesso la scarsa preparazione delle istituzioni, delle categorie professionali e del personale medico a riconoscere e ad intervenire in situazioni di violenza domestica. Considerate tali evidenti criticità, nel corso del 2013 l'Istat ha condotto una rilevazione dei dati raccolti nei diversi Centri Antiviolenza e Case rifugio presenti sul territorio nazionale e ha registrato la seguente realtà: sono quasi 7 milioni le donne tra i 16 ed i 70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale nel corso della loro vita, pari al 31,9 per cento: circa 5 milioni hanno subito violenze sessuali (23,7 per cento), quasi 4 milioni violenze fisiche (18,8 per cento) – di cui 1 milione ha subito stupro o tentato stupro. Il 24,7 per cento ha subito violenze da un uomo non

²⁴ G. Devoto, G. Oli, *Vocabolario della lingua italiana*, Firenze, Le Monnier

partner ed il 14,3 per cento delle donne con un rapporto di coppia dal partner/ex. I partner sono più spesso responsabili delle violenze fisiche rispetto ai non partner (12,0 contro 9,8 per cento), il contrario per le violenze sessuali se si tiene conto anche delle molestie (6,1 contro 20,4 per cento), mentre la differenza è lieve considerando solo stupri e tentati stupri (2,4 contro 2,9 per cento). Le diverse forme di violenza si combinano tra loro per autore e tipologia: un quinto delle vittime subisce violenza sia dentro che fuori il rapporto di coppia; il 41 per cento ha subito violenza sia fisica, sia sessuale dal partner; un milione e mezzo ha subito ripetute violenze dal partner. Ulteriori forme di violenza si associano alla fisica e sessuale: la violenza psicologica dal partner/ex è subita da 7 milioni di donne, 2 milioni hanno subito comportamenti persecutori che le hanno particolarmente spaventate (*stalking*) ad opera di un ex-partner. Negli ultimi 12 mesi dall'intervista circa un milione di donne sono state vittime di violenza, di cui 74 mila hanno subito uno stupro o tentato stupro. La denuncia di questi episodi è rara: solo il 5,3 per cento nel caso della violenza domestica.

Tornando all'analisi degli approcci culturali della violenza intrafamiliare specificamente rispetto ai minori, si deve sottolineare che la nostra epoca è caratterizzata da un approfondito sentimento dell'infanzia inteso come coscienza che la tenera età è uno stadio molto importante della vita nello sviluppo dell'uomo; che il bambino è una persona umana con esigenze fondamentali da appagare; che ogni minore ha caratteristiche proprie che vanno rispettate e non violentate. Nelle epoche precedenti il bambino era considerato una "speranza d'uomo", che poteva avere delle aspettative ma non dei diritti: in altri termini la condizione infantile veniva percepita come una condizione imperfetta per cui il bambino non era considerato un essere umano, titolare di diritti autonomi. Un cardinale francese del XVII secolo definì la condizione infantile come "la più vile ed abietta", mentre uno scrittore del '700 affermò che l'infanzia è "la vita di una bestia". Solo alla fine del secolo scorso ed all'inizio di quello attuale, le scienze umane, - psicologia, pedagogia, sociologia - posero in rilievo il tema dell'infanzia e dei suoi bisogni non appagati. Con ritardo si cominciò, quindi, a parlare di diritti del minore: infatti in un primo tempo furono imposti dei doveri dell'adulto verso l'infanzia e successivamente a questa vennero riconosciuti diritti in modo autonomo ed esclusivo. Diritti che non solo devono essere rispettati dall'adulto, ma devono essere da costui anche concretamente attuati²⁵.

Dati tali principi, la storia della legislazione a tutela dei minori in Italia registra il primo progetto di legge minorile solo all'inizio di questo secolo, nel 1909. In seguito, con legge n. 1404 del 1934, fu istituito il Tribunale per i Minorenni. Nel 1948, nella nostra Costituzione,

²⁵ F. Tricoli, *La violazione dei diritti del minore da parte della società e delle istituzioni*, "Minori violati, Minori da difendere, Atti del 10° seminario di studi sociali e regionali", Edizione: Amministrazione Comunale di Castrovillari, pag. 89.

sono tracciate poi, con sufficiente precisione, i diritti costituzionali del minore, considerato non più come oggetto dei diritti degli adulti e neppure come essere incapace e indifeso da proteggere, bensì come *soggetto di diritti, cittadino in formazione*.

La Costituzione riconosce al minore vari diritti, ed in particolare:

- l'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo in quanto tale: esso si riferisce anche ai minori. Tale articolo, infatti, si applica indipendentemente dall'età, dal sesso e dalla cittadinanza;
- l'art. 3 riconosce il diritto del minore ad un regolare processo evolutivo: è fondamentale diritto del minore il formarsi in modo armonioso e completo e quindi il ricevere prestazioni materiali ed apporti educativi che lo mettano in grado di crescere;
- l'art. 30, stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Pertanto, considerando che per il bambino la formazione sociale più importante è costituita dal nucleo parentale, una prima garanzia del diritto all'educazione è rappresentata dal dovere imposto ai genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, indipendentemente dal fatto che siano uniti in matrimonio, e che lo stesso rapporto di filiazione sia formalmente accertato;
- l'art. 31 protegge, oltre alla maternità, anche l'infanzia e la gioventù;
- l'art. 34 attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana. Tale norma trova scarsa applicazione, mentre, per la sua portata generale, la sua applicazione sarebbe assai utile per la tutela sociale, istituzionale e giudiziaria dei bambini, come diritto alla rimozione di tutte le cause che possano turbare la sua crescita.

Anche se il legislatore costituzionale non ha delineato un compiuto statuto dei diritti del minore, è importante comunque rendersi conto che la carta costituzionale può essere interpretata in modo più elastico di fronte alle sempre nuove necessità della vita, riconoscendo in essa il più generale principio del *favor minoris* nel progetto di promozione e tutela dei diritti del minore.

Per quanto concerne le norme civilistiche italiane in materia di minori hanno avuto un grande passo avanti a seguito della legge sull'adozione speciale del 1967 e della riforma del diritto di famiglia, con cui si è data attuazione ai principi innovatori contenuti nella Costituzione. Infatti, la vera nascita del bambino quale cittadino a tutti gli effetti avviene nel 1967 con la legge sull'adozione speciale (l. 5 giugno 1967, n. 431), sostituita poi dalla l. 4 maggio 1983 n. 184.

Tali leggi hanno spostato il centro dell'attenzione dall'adulto al minore, che diventa dunque titolare di diritti autonomi. L'attuazione di queste leggi richiede due nuovi orientamenti culturali: passare dalla cultura della riparazione a quella della prevenzione e passare dalla cultura dei bisogni a quella dei diritti.

È indubbio che, sia sul piano civile che penale, siano state approvate molte leggi a tutela dell'infanzia e del minore (ad esempio quella sulla pedofilia e sullo sfruttamento sessuale), e che particolare attenzione deve essere data ai pericoli a cui il minore può essere esposto proprio all'interno della famiglia.

Dal punto di vista penalistico, l'ordinamento giuridico ha formulato poi alcuni articoli volti alla tutela dei minori, ed in particolare l'abuso di mezzi di correzione e di disciplina (art. 571 c.p.) ed i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.). Restano inoltre applicabili ai vari fatti di violenza i reati di lesioni (artt. 582 e 583 c.p.), di percosse (art. 581 c.p.), di ingiuria (art. 594 c.p.), di violenza privata (art. 610 c.p.) e di minaccia (art. 612 c.p.). Anche se nessuno di questi è dedicato esclusivamente ai minori, ciascuno potrà essere invocato per tutelare uno di quei diritti inviolabili tutelati dalla norma anche a favore di minori.

La legge penale, infatti, guarda al fenomeno della violenza fisica o morale in danno dei fanciulli tutelando l'interesse dell'intera collettività ad evitare le distorsioni e i danni recati allo sviluppo della personalità, e quindi prevedendo le pene del carcere o della multa solo per i fatti che più immediatamente pregiudicano tale interesse. La legge civile, invece, si occupa più direttamente dei rapporti tra gli individui, reagendo alle violazioni di regole dettate spesso in modo elastico e generale mediante strumenti diversi dalla pena. Manca però una norma espressa che vieti l'uso della violenza nei confronti dei figli, a differenza di quanto avviene, ad esempio, in Svezia. A tal proposito, la legge svedese del 22 maggio 1979, n. 122, modificando l'art. 3 del capitolo II del codice dei rapporti tra genitori e figli, ha stabilito che, con effetto dal 1° luglio 1979, "il bambino non può essere sottoposto a punizioni corporali, né ad altri trattamenti offensivi."²⁶

Tuttavia va notato che non potrà mai esserci una tutela adeguata dei diritti del minore, se essa sarà soltanto giudiziaria. È necessario *in primis* una tutela da parte della collettività, come tutela sociale per la vita di tutti i giorni. È necessario il rispetto dei diritti soprattutto da parte delle fondamentali agenzie educative e protettive, delle istituzioni e degli organi di stato. La tutela dei minori contro la violenza intra ed extrafamiliare è un dovere che grava su

²⁶ M. Ammaniti, R. Matassi, G. Salmè, G. Tolino, *Il bambino maltrattato*, Ediz. Il Pensiero Scientifico, Torino, 1981, pag. 79.

tutti i consociati, in quanto il minore è veramente un essere indifeso, e l'intervento del giudice molto spesso arriva troppo tardi.

Per ben inquadrare la questione della violenza domestica o intrafamiliare e soprattutto esplorare l'attenzione verso i minori che la esperiscono direttamente e non, si ritiene importante considerare anche gli aspetti culturali e politici caratterizzanti il contesto italiano. Ed in particolare è rilevante partire da un'analisi di natura prettamente sociologica della famiglia, così come precedentemente è stato operato nell'esplorazione della violenza domestica verso le donne.

Nel nostro paese la famiglia, malgrado le profonde trasformazioni subite in quest'ultimo secolo, costituisce ancora una realtà viva che assicura al bambino protezione, sostegno ed affetto. Anche se le unioni di fatto sono in aumento, il tasso di nuzialità resta alto (3,5 per mille) e le separazioni ed i divorzi (sono state 88.797 e i divorzi 53.806 nel 2011), pur essendo in aumento, restano ancora minoritari nei confronti delle unioni stabili, oltre che al di sotto della media degli altri paesi del mondo occidentale²⁷. Senza dubbio anche l'Italia è soggetta a due direttrici di cambiamento sotto il profilo demografico e dei progetti riproduttivi delle coppie: da un lato l'abbassamento del tasso di natalità, dovuto al continuo aumento delle coppie senza figli, dall'altro l'aumento della vita media, e quindi della popolazione anziana. Siamo dunque di fronte ad un cambiamento della famiglia. Essa si presenta, infatti, numericamente in diminuzione, in quanto sempre più si privilegia l'unione senza figli, o comunque con un figlio unico.

Un altro fenomeno scaturisce dall'instabilità del matrimonio nelle famiglie italiane. In effetti, anche in Italia, negli ultimi anni, così come negli altri paesi europei ed extraeuropei, si è sviluppato il concetto di famiglia ricomposta, comprendente alcuni tipi di unioni familiari che vanno oltre il tradizionale binomio figli-genitori. Infatti, se è vero che in Italia la maggior parte delle unioni familiari sono costituite da famiglie nucleari, composte solamente da genitori e figli, è anche vero che, a seguito delle numerose separazioni, divorzi e nuovi matrimoni, si sono formati degli schemi nuovi, in cui i conviventi possono essere accompagnati dai figli nati nel precedente matrimonio o da parenti di primo o secondo grado che vi si integrano per varie ragioni. La promozione dei diritti dei minori, ed in particolare dei loro diritti sociali (come quelli alla salute, all'educazione e ad un minimo di benessere e di qualità della vita), richiede in primo luogo che sia riconosciuta e sostenuta la prima cellula sociale nella quale il minore si trova a vivere, ossia la famiglia. È quest'ultima, infatti, che, malgrado le profonde

²⁷ *I diritti attuati, Rapporto alle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, 1999, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, pag. 73.

trasformazioni subite, deve assicurare al bambino protezione, sostegno e affetto. La crisi della famiglia tradizionale, o meglio la sua trasformazione, non può comunque far venire meno le aspettative che ciascun bambino ha all'interno della famiglia. A questa si chiede di essere non soltanto un luogo di riproduzione, ma anche lo strumento per il raggiungimento di finalità omnicomprensive, quali il benessere e lo sviluppo del minore. La legge sull'adozione del 1984 (n. 183) ha ben chiarito quali sono gli obiettivi di tutela del minore all'interno della famiglia, adottiva o naturale²⁸. Purtroppo non sempre la famiglia di oggi è capace di svolgere adeguatamente il suo impegnativo compito educativo e socializzante, soprattutto quando entra in crisi. Vi sono poi delle famiglie inadeguate, che non sempre sono consapevoli di questo loro stato: ad esempio la famiglia "instabile" (che ha incapacità educativa), "narcisista" (che si ritiene autosufficiente, per cui è chiusa ad ogni esperienza sociale), la famiglia "della riconoscenza" (che non esprime amore rispettoso verso i figli, ma pretende gratitudine con il ricatto e i sacrifici compiuti), "silenziosa" (incapace di creare una reale e valida comunicazione con i figli, di aiutarli e sostenerli nelle difficoltà), "esigente" (che chiede ai figli di non sbagliare mai ed è sempre pronta a condannare gli errori dei figli), "abdicante" (che rinuncia ad ogni funzione di guida per non creare complessi ai figli) o "prematura" (quando uno o entrambi genitori procreano figli durante l'adolescenza). Inoltre vi sono casi in cui i minori sono figli di genitori assenti o inadeguati, oppure sono orfani di genitori viventi o vivono in stato di abbandono o di semiabbandono materiale e morale, con la conseguenza che alcuni loro diritti non sono rispettati nella famiglia. Infine, oltre al contesto generale di famiglia deviata, dove i minori non hanno genitori o non hanno genitori in grado di esercitare correttamente la propria funzione, esiste poi una fascia di minori a rischio, che scaturisce dai genitori separati. Tali minori, infatti, sono sottoposti all'autorità di troppi genitori (ovvero quelli naturali ed i loro conviventi). Inoltre, i genitori naturali, in sede di separazione e divorzio, tendono a scaricare tutti i propri conflitti sui figli. Sono questi i casi in cui si parla di abuso psicologico, attuato da genitori che utilizzano i figli quali strumenti di ricatto e che nascondono dietro i medesimi rivendicazioni di ordine economico o personale. È per questo motivo che lo Stato si è attivato con diverse misure per sostenere le famiglie ed i figli, predisponendo dei servizi, recentemente anche grazie alla legge 27 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e

²⁸ Secondo le recenti modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, introdotte con legge n. 96 del 24 aprile 2001, si statuiscano all'art.1 dei principi generali, tra cui: "il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto al minore alla propria famiglia. (...) Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione, e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento." All'art. 8 si definisce lo stato di abbandono "perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio."

l'adolescenza." Anche la legge 28 agosto 1997, n. 285, è una delle iniziative legislative più importanti del Piano d'Azione per l'infanzia e l'adolescenza istituito in Italia. Inoltre con legge 23 dicembre 1997, n. 451 è stata istituita la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (art. 1). Anche a riguardo dei figli, la società ha iniziato a rendersi conto che i rapporti tra adulto e bambino non sono sempre improntati all'affetto e al rispetto, che la decantata tenerezza verso l'infanzia è a volte sostituita o coniugata a violenze di vario tipo, che l'amore verso il fanciullo non impedisce l'esplosione di odio e di aggressività dell'adulto verso chi disturba ed è percepito come rivale negli affetti, che il concetto di aiuto alla crescita è spesso sostituito da un oscuro senso di proprietà che si estrinseca nella convinzione di poter fare del figlio ciò che si vuole. Ci si rende sempre più conto, inoltre, che la funzione educatrice viene spesso scambiata con quella di addestramento, se non addirittura di vero e proprio asservimento, e che il proclamato riconoscimento del bambino come persona, teoricamente dotato di propri diritti, cela di sovente una effettiva considerazione di lui come mera risorsa per le esigenze di appagamento dell'adulto. È da sottolineare, infine, che, sebbene l'abuso sessuale sia la forma più evidente di violenza (spesso scoperta e punita), esiste anche una gamma svariata di comportamenti molto più subdoli, difficilissimi da scoprire, che conducono comunque a bambini (seppur non abusati fisicamente) psicologicamente terrorizzati, bloccati, regrediti e devastati.

Il tema dei maltrattamenti ai minori è di tale rilevanza che il 26 febbraio 1998 è stata istituita, dall'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi, una Commissione nazionale per il coordinamento degli interventi in materia di maltrattamenti, abusi e sfruttamento sessuale di minori. La Commissione, recependo teorie consolidate in materia, sottolinea, nel documento "Proposte di intervento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno di maltrattamento", che quest'ultimo può concretizzarsi in una condotta attiva (percosse, lesioni, atti sessuali o eccessiva cura) o in una condotta omissiva (incuria, trascuratezza o abbandono), e che l'assenza di evidenze traumatiche nel fisico non può di per sé escludere l'ipotesi di maltrattamento. La Commissione afferma anche che la violenza, quale che sia la sua connotazione, costituisce sempre un attacco destabilizzante alla personalità in formazione del bambino, che provoca gravi conseguenze, nel breve e nel lungo termine, sul processo di crescita. Essa osserva anche che il trauma, se non rilevato, diagnosticato e curato, può produrre disturbi psicopatologici o di devianza nell'età adulta.

In relazione al danno cagionato, si sottolinea come questo sia tanto maggiore, quanto più: il maltrattamento resti sommerso e non venga individuato; il maltrattamento sia ripetuto nel

tempo; la risposta di protezione alla vittima, ad opera del contesto familiare o sociale, tardi a venire; il vissuto traumatico resti inespresso e non elaborato; la dipendenza fisica e/o psicologica e/o sessuale tra vittima e abusante sia forte; il legame tra la vittima e l'abusante sia di tipo familiare.

In tale scenario, dunque, nei confronti dei minori si delineano varie situazioni di rischio e le macro categorie più sovente rilevate sono le seguenti:

1. violenza sessuale;
2. incesto;
3. trascuratezza;
4. maltrattamenti fisici;
5. abuso psicologico;
6. violenza "assistita";
7. violenza su animali domestici.

A tal proposito, è opportuno premettere che la definizione clinica degli abusi all'infanzia, osservata in letteratura, tratteggia una categoria di violenza più ampia rispetto alle classificazioni giuridiche penalistiche. Infatti, alcune manifestazioni di aggressione minorile non trovano traduzione nelle fattispecie penali tipiche, potendo rilevare invece come condotta inadeguata realizzata dall'adulto, tale da legittimare l'adozione di provvedimenti da parte del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale ordinario, a tutela del minore sofferente.

1. La *violenza sessuale sui minori* è una delle manifestazioni più gravi di violenza all'interno della famiglia, avuto riguardo agli effetti fisici, psicologici (sia immediati che a lungo termine) ed alla rottura degli affetti e degli equilibri familiari, che detta violenza scatena. Secondo i dati raccolti dal Centro per il Bambino Maltrattato, nell'80% dei casi l'autore del reato di violenza sessuale sui minori è il padre, mentre nell'altro 20% è un altro parente di sesso maschile o il convivente della madre. Sempre secondo i dati del C.B.M., considerando l'età dei bambini vittime di violenza sessuale all'interno della famiglia, si nota che essi non sono adolescenti, ma bambini al di sotto dei 10 anni. La percentuale più alta si rileva nella fascia di età da 3 a 5 anni e in quella da 6 a 11 anni. Molti studi, anche a livello mondiale, concordano nell'affermare che il verificarsi di questo tipo di reato è indipendente da parametri quali la classe sociale, il livello di istruzione, la razza o l'etnia. Gli autori dell'abuso non hanno, nella maggior parte dei casi, né precedenti penali, né comportamenti esterni chiaramente criminali

o patologici. È stato rilevato che i padri che abusano delle figlie sono spesso apparentemente normali ed affettuosi. Queste statistiche si basano solo su ciò che emerge dal segreto e dal silenzio delle mura domestiche, e non sono quindi esaustive, ma indicano comunque che l'abuso intrafamiliare è più diffuso di quello extrafamiliare.

Da un punto di vista penale la violenza sessuale su minori è regolata dalla legge in tema di violenza sessuale n. 66 del 15/02/96 e dalla legge in tema di pedofilia n. 269 del 3/08/98.

2. L'*incesto* viene definito da più autori come una qualsiasi forma di contatto sessuale tra parenti (talvolta anche con un convivente, se questi viene percepito come figura genitoriale sostitutiva), quando tra i medesimi sussiste una differenza di più di 3-5 anni di età. Il consenso non è un fattore rilevante, perché quando si tratta di un bambino non può esserci un consenso informato. Molto spesso viene sfruttato il rapporto affettivo preesistente al fine di condizionare la vittima senza usare la forza. Questa possibile mancata resistenza viene poi strumentalizzata per intimidire la vittima al fine di mantenere il segreto. La vittima viene ricattata con il fatto che tutti verranno a sapere che è stata lei a provocare la situazione, oppure che sarà severamente punita se rivelerà l'incesto. In questo modo viene utilizzata una posizione di superiorità per dominare ed intimidire la vittima.

Da un punto di vista penalistico, l'art. 564 c.p. prevede che nel caso in cui "chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ...". Laddove siano rinvenibili i presupposti, bisogna tuttavia applicare il più grave reato di violenza sessuale.

3. Nell'ambito delle possibili manifestazioni della violenza sui minori, la categoria di maggiore rilevanza è senza dubbio la *trascuratezza*²⁹. Si tratta essenzialmente di situazioni non di abuso ma di messa in pericolo, ossia di rischi, dovuti a mancanze di cure adeguate, che il minore può subire in base al comportamento antisociale dei genitori. Tali manifestazioni riguardano, ad esempio, i figli di genitori tossicomani, alcolisti, separati o in corso di separazione, ovvero quelle situazioni in cui il livello di aggressività e conflittualità può diventare molto alto e dannoso per il minore, le cui esigenze e necessità (anche primarie) passano in secondo piano rispetto ai dissidi dei genitori. È importante ricordare che la Convenzione ONU approvata il 20/11/1989 (ratificata in Italia con L. 27/5/1991 n. 176), in tema di diritti dell'infanzia, impone sia ai genitori sia ai servizi socio-sanitari il dovere di cura e protezione del fanciullo, particolarmente nei campi della sicurezza e dell'igiene, nonché un

²⁹ Nella letteratura anglo-americana il termine trascuratezza o incuria è tradotto con "*neglect*", da cui "*neglected children*".

adeguato controllo dello stesso (ex artt. 3 e 18 della Convenzione). È necessario, inoltre, tener conto che la ricerca nel campo dell'infanzia ha evidenziato bisogni dei neonati e dei bambini che in precedenza non venivano presi in considerazione, e che oggi sono invece fonte di responsabilità³⁰. La trascuratezza è un fenomeno che interessa soprattutto le fasce iniziali di età del minore, soprattutto quella da 0 a 3 anni. I comportamenti riconducibili alla trascuratezza non hanno norme penali che ne prevedano espressamente la punibilità. Può farsi riferimento, ricorrendone i presupposti, soltanto alla nozione di reato di abbandono dei minori (ex art. 591 c.p.), che si verifica quando si lascia un minore in condizione di non poter badare a se stesso e in modo che ne derivi la possibilità di nocimento. La giurisprudenza tende a non fare un'applicazione larga di questa norma, che, in genere, non trova applicazione, se non nei casi più gravi di abbandono. In ogni caso la nozione non coincide con quella di per sé prevista nella normativa dell'adozione, che definisce lo stato di abbandono come la privazione di assistenza da parte di genitori o parenti entro il quarto grado. Anche il reato di violazione degli obblighi di assistenza (ex art. 570 c.p.) potrebbe trovare applicazione nei casi di trascuratezza dei minori, sebbene la giurisprudenza tenda ad applicare questa norma penale soprattutto in tema di violazione di obblighi di natura economica ed alimentare. La trascuratezza e la violenza psicologica sono sanzionate soprattutto in sede civile (ex artt. 330 e 333 c.c.), attraverso misure di carattere restrittivo o ablativo della potestà genitoriale.

4. La categoria dei *maltrattamenti* include tutti i reati elencati *supra* per la violenza fisica, e dunque quei comportamenti violenti sanzionabili tramite l'applicazione dei reati di percosse (ex art. 581 c.p.), lesioni personali (ex artt. 582 e 583 c.p.), abuso di mezzi di correzione o di disciplina (ex art. 571 c.p.) e i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (ex art. 572 c.p.). Le conseguenze di tali azioni sono comunemente di natura fisica, anche se non sono escluse conseguenze di altra natura.

5. L'*abuso psicologico* non è definito espressamente da alcuna norma penale, e la sua punibilità è lasciata alla possibilità di interpretare estensivamente le norme penali esistenti. L'abuso psicologico può compiersi tramite azioni od omissioni, ma non tramite la violenza fisica. Può verificarsi, dunque, quando si ingiuria, si sgrida, si minaccia e si punisce, provocando danni non fisici, quali disturbi psicologici e depressioni infantili. Possono pertanto far riferimento a questo tipo di abuso i reati di ingiuria (ex art. 594 c.p.), violenza privata (ex art. 610 c.p.), minaccia (ex art. 612 c.p.), lesioni (ex artt. 582 e 583 c.p.), punibili quando cagionano una malattia della mente, abuso di mezzi di correzione o di disciplina (ex art. 571

³⁰ S. Mazzoni, A. Santona, *La tutela del minore trascurato e maltrattato. La collaborazione tra Magistratura e i Servizi territoriali integrati*, "Maltrattamento e abuso all'infanzia", 1999, n. 2, (rivista interdisciplinare a cura di Franco Angeli), pag. 41.

c.p.) e i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (ex art. 572 c.p.), oltre al reato di sottrazione di minori (ex art. 574 c.p.).

6. La *violenza assistita intrafamiliare*: qualsiasi atto di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, compiuta su figure di riferimento per il minore o su altre figure significative, adulte o minori; di tale violenza il bambino può fare esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando è a conoscenza della violenza) e/o percependone gli effetti³¹. Dunque il fenomeno si manifesta quando i figli sono testimoni della violenza che viene perpetrata da un familiare su un altro familiare, (ad esempio tra fratelli) oppure da un coniuge sull'altro coniuge³². Nei casi in cui solo il coniuge è vittima diretta della violenza, i bambini diventano cosiddette vittime dimenticate, per i quali le sofferenze psicologiche, causate dall'aver assistito alla violenza, non emergono in realtà fattuali. Ci si chiede, allora, quanto possa incidere sulla psiche di un bambino la frequenza degli episodi violenti, la visibilità o meno dei danni fisici subiti dalle madri, l'intervento delle forze di polizia e le sue conseguenze, e la necessità o meno di visite al pronto soccorso. E ci si chiede quanto tutto ciò possa incidere sul senso di identità del bambino, sulla sua capacità di comprendere (e scusare?) i motivi alla base della violenza (povertà, gelosia, disoccupazione, alcolismo, odio, ira, etc.).

Alcuni studi inglesi hanno riportato che, nel 90% dei casi di violenza domestica nei confronti della madre, i bambini si trovavano nella stessa stanza dove si svolgeva l'aggressione, o in quella accanto. Non ci si può quindi non chiedere quali siano le reazioni da essi provate, o quale significato essi abbiano dato a tali manifestazioni. Con una definizione riduttiva, si può dire che il convivere con la violenza è una forma di abuso emozionale sui bambini. Molto importante è capire quando esiste un doppio livello di intenzionalità, ossia quando un atto compiuto direttamente contro un individuo è allo stesso tempo da considerarsi come avente effetto sugli altri (con conseguente doppia responsabilità sul piano penale.) Esempi di tali situazioni possono essere quelle in cui l'abuso o l'umiliazione della donna viene compiuta sotto gli occhi dei figli, al fine di aumentare il controllo su entrambi, o quando si minaccia un bambino al fine di minacciare o esercitare un controllo sulla donna.

Studi svolti negli U.S.A³³ hanno dimostrato che i bambini hanno problemi di stress emotivo, possono manifestare sintomi di ansia, insicurezza e disorientamento, disordine alimentare,

³¹ Questa definizione è stata elaborata dalla Commissione Scientifica deputata all'approfondimento della violenza assistita del C.I.S.M.A.I. (Coordinamento Italiano Servizi Maltrattamento e abuso all'infanzia).

³² Nella letteratura anglo-americana ci si riferisce a "*children witnessing violence*".

³³ B. Fawcett, B. Flatherstone, J. Hearn, C. Tofb, *Violence and Gender Relation*, Sage Publication 1998, pag. 67.

problemi scolastici e insonnia. In età pre-puberale, gli effetti che maggiormente si producono sono fughe da casa, rabbia ed aggressività. Talvolta i figli maschi sviluppano manifestazioni di violenza fisica, quale strumento di risoluzione dei conflitti, verso la madre, già oggetto di violenza da parte del padre, in quanto quest'ultimo li incoraggia a prendere parte nell'abuso e nella denigrazione della madre stessa. Inoltre, sintomi di depressione possono essere "importati" dalla madre, la quale, anziché avere una reazione difensiva, può lasciarsi andare alla commiserazione, all'auto-accusa ed alla disistima di sé per ciò che le accade in famiglia. I bambini possono talvolta interiorizzare questi sentimenti della madre. Altro sintomo è quello dell'ansia: i figli che assistono continuamente a scene di violenza fra genitori possono diventare ansiosi, quale reazione ad un *modus vivendi* impostato interamente sulla difensiva, nel tentativo di proteggere la madre o per estrema difesa di se stessi. Tale sentimento può peraltro dare esiti positivi, quando il minore interviene per proteggere la madre, sia in modo diretto che indiretto, cercando aiuto (ad esempio, contattando la polizia)³⁴. Il sintomo più grave che un minore adolescente può sviluppare assistendo alla violenza è il desiderio di suicidio, quale strada per uscire dalla spirale di violenza, per allentare la pressione di vivere in un modo violento. Nel caso in cui l'adolescente, anziché sviluppare uno stato d'animo di depressione e pensieri di suicidio, sviluppi un alto grado di aggressività verso il familiare violento, si può avere anche il caso inverso dell'omicidio. Un sintomo di un minore che ha assistito a fenomeni di violenza familiare può essere una incapacità a sviluppare relazioni sociali equilibrate. È anche possibile che il minore assista al caso più grave di violenza intrafamiliare, ossia all'omicidio di un genitore da parte dell'altro. In questo caso, sia che egli assista materialmente al fatto, sia che ne veda le tracce (la salma, il sangue, etc.), è molto probabile che sarà soggetto a gravissimi stress psicologici, con necessità di cure mediche per rimuovere i ricordi, gli incubi, i sensi di colpa, le regressioni all'età infantile, etc.³⁵

Uno dei motivi più comunemente indicati dagli studiosi per limitare i danni conseguenti ai bambini testimoni di violenze familiari consiste nell'evitare che si inneschi il ciclo della violenza, ovvero che i bambini, in età adulta, possano ripetere (come di frequente accade) i comportamenti violenti visti e vissuti in casa.

Nei casi di violenza assistita, taluni parlano di vittime non intenzionali, o di soggetti portatori di sofferenze di ordine secondario. Tuttavia, attualmente ci sono pochi studi che dimostrino

³⁴ L. Kelly, *The interconnectedness of domestic violence and child abuse, challenges for research, policy and practice*, "Children living with domestic violence, putting men's abuse of women, on the child care agenda", edited by Audrey Mullender and Rebecca Morley, Whiting & Birch, London, 1994, pag. 61.

³⁵ J. H. Kashani, W. D. Allan, *The impact of family violence on children and adolescents*, Sage Publication, International Educational and Professional Publisher, 1998, pag. 33.

la correlazione tra l'assistere alla violenza domestica e la possibilità che il benessere del minore possa essere permanentemente compromesso. Se tale connessione fosse dimostrata, sarebbe anche dimostrato che, almeno in un certo numero di casi, prevenire la violenza domestica significa anche prevenire alcune forme di disabilità fisica e mentale.

Da un punto di vista giuridico, in Italia non esiste una normativa adeguata al problema in esame. Si potrà essenzialmente invocare il reato di maltrattamenti in famiglia perpetrato con violenza fisica sul congiunto, e per mezzo di violenza psicologica sul minore, solo se si dimostra che il colpevole ha coscientemente fatto assistere i minori alla violenza sul coniuge, al fine di causare loro un danno psicologico. Pertanto, dato che il reato di maltrattamenti in famiglia, oltre che abituale, è anche caratterizzato dall'elemento del dolo (e non della colpa), sarà necessario provare la volontarietà degli atti posti in essere ed il nesso di causalità dei danni subiti dai figli. Ciò al fine di evitare che il colpevole resti impunito, invocando di non avere avuto alcuna volontà di maltrattare i figli (che, per esempio, non sono mai stati maltrattati fisicamente).

Come si evince già dal suo inquadramento giuridico il maltrattamento è dunque un fenomeno complesso, ricco di sfaccettature che ne rendono difficile l'intercettazione e dunque anche il monitoraggio. Quantificare il fenomeno del maltrattamento su minori in tutte le sue forme non è infatti impresa facile. Da tempo esiste in Italia un acceso dibattito sulla necessità di ripensare i sistemi informativi attualmente a disposizione, che restituiscono dati parziali e parcellizzati, nonché spesso scarsamente affidabili, impedendo la reale conoscenza dell'entità del maltrattamento all'infanzia e il suo monitoraggio nel tempo. In effetti si stima che un numero considerevole di casi non giunga all'attenzione delle fonti ufficiali (Autorità giudiziaria), né sia in qualche modo intercettato dai servizi sociali e dalle istituzioni di tutela. Come sostiene la stessa OMS³⁶, la quantificazione dell'abuso e dell'abbandono di minori è un processo difficoltoso in quanto la maggior parte di esso è non dichiarato. La difficoltà di emersione del fenomeno è legata ad almeno tre ordini di fattori:

4. le dinamiche stesse che rendono possibili gli episodi di maltrattamento (imposizione del segreto, per esempio) o che essi stessi generano (vergogna, paura);
5. l'inadeguata formazione e la scarsa attenzione culturale da parte degli operatori, sebbene la sensibilità sulla questione stia generalmente crescendo³⁷;

³⁶ Sethi, D. Bellis, M. Hughes, K. Gilbert, R. Mitis, F. & Galea, G. (2013). *European report on preventing child maltreatment*. Regional Office for Europe, World Health Organization, Copenhagen.

³⁷ Nel 2013 Terre des Hommes e SVSeD / Clinica Mangiagalli di Milano hanno realizzato l'indagine, unica nel suo genere, "Come riconoscono il maltrattamento sui bambini i medici di Milano?". Dei 259 intervistati che hanno

6. il mancato coinvolgimento dell'Autorità giudiziaria in molte segnalazioni di maltrattamento, che attivano solo provvedimenti amministrativi.

Fra le ragioni sopra elencate la prima è per buona parte fisiologica, e può essere combattuta solo attraverso un'ampia attività di sensibilizzazione al problema. La seconda sollecita un miglioramento della formazione degli operatori, nonché la necessità di un atteggiamento culturale di maggiore attenzione. A questo proposito sarebbe utile introdurre, come si è fatto in alcuni Paesi, protocolli ad hoc che stabiliscano una certa omogeneità nell'interpretazione e 'classificazione' del fenomeno. L'ultima ragione è invece fortemente legata all'attuale disposizione di fonti di dati ufficiali sul maltrattamento: a livello nazionale esistono statistiche solo sulle situazioni che si trasformano in denuncia all'Autorità giudiziaria, con l'apertura di un procedimento penale, o in segnalazione civile presso il Tribunale dei minorenni³⁸. Tutto ciò che non giunge all'attenzione di questi enti è pertanto 'inesistente' ai fini della quantificazione del fenomeno. I dati ufficiali delineano così solo la punta dell'iceberg di un fenomeno che rimane poco conosciuto nelle sue reali dimensioni. Oltretutto questi dati permettono di risalire soltanto all'incidenza del maltrattamento, dal momento che riguardano le denunce presentate nel corso di ogni anno, vale a dire i nuovi casi; sfugge invece del tutto il numero complessivo di persone che a una certa data dichiara di aver subito, nel corso della vita infantile, episodi di abuso, vale a dire il dato di prevalenza.

Per tamponare le falle del sistema informativo vigente negli ultimi anni alcune ricerche si sono spese per trovare stime più attendibili del fenomeno rispetto alle fonti ufficiali. Alcune ricerche si sono concentrate sulla sola popolazione minorile, mentre altre hanno cercato di stimare la prevalenza del maltrattamento fra gli adulti. Fra le prime vi è l'indagine Di Blasio e Rossi (2004)³⁹, che ha coinvolto il 90% dei servizi ASL della Regione Lombardia e nella quale è stato chiesto agli operatori di indicare il numero totale di minori maltrattati in carico ai servizi a giugno 2003 (data di compilazione del questionario), indipendentemente dalla tipologia di abuso subito. I risultati dicono che a quella data tale numero era 9.763, pari a 0,68% del totale dei minori residenti in Lombardia, con una leggera sottostima dovuta al

risposto (su un totale di 1.170 contatti, pari alla totalità dei medici e pediatri della città) il 66% ha sospettato situazioni di maltrattamento ma nel 49% dei casi non ha fatto nulla, non sapendo come comportarsi. Nel 55% dei casi non è stata correttamente inquadrata la sindrome di Munchausen by Proxy così come nel 67% è stata data una risposta sbagliata rispetto a cosa sia la discuria. Infine pur sentendo il 90% degli operatori bisogno di formazione sul tema, il 76% ha affermato di non aver mai frequentato un corso sull'argomento e oltre il 77% di aver letto meno di tre articoli l'anno sul maltrattamento.

³⁸ Bianchi, D. e Moretti, E. (a cura di) (2006). *Vite in bilico, Indagine retrospettiva su maltrattamenti e abusi in età infantile*. Quaderni del Centro nazionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza, Firenze. Questioni e documenti 40. Disponibile su www.minori.it.

³⁹ Di Blasio, P. e Rossi, G. (a cura di) (2004). *Trascuratezza, maltrattamento e abuso in danno dell'infanzia: Servizi e Centri presenti in Regione Lombardia*. Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Regione Lombardia.

fatto che il 10% dei servizi ASL non è stato raggiunto dalla rilevazione. Si tratta evidentemente di un dato di prevalenza del fenomeno all'interno della popolazione di minori⁴⁰, che non si scosta molto dai risultati di altri Paesi. Ad esempio, in Australia il tasso di prevalenza è dello 0,76%⁴¹.

Nel 2012, poi, Terre des Hommes e Cismai hanno promosso una campagna di raccolta dati volta a rilevare la presenza di vittime di maltrattamento fra gli utenti dei servizi sociali comunali ed il dato di prevalenza stimato da questa indagine è pari a 0,98%. In Italia l'unico studio che ha tentato di stimare la prevalenza del maltrattamento minorile fra gli adulti è l'indagine retrospettiva di Bianchi e Moretti (2006, op. cit.), secondo la quale il 49,6% delle donne dai 19 ai 60 anni avrebbe subito una qualche forma di maltrattamento lieve, media o grave in minore età. Tale stima non si discosta molto dai risultati di altri studi; Walker et al (1999)⁴², ad esempio, trovano che all'interno di un campione casuale di 1.225 donne il 42,8% è stato abusato da piccolo.

Gli studi citati sono solo due esempi, fra i più significativi ai fini del presente discorso, di tentativi di colmare i deficit informativi di cui si è detto. Negli ultimi anni i contributi di ricerca sul campo sono stati svariati e hanno permesso, in vari modi, di giungere a una migliore consapevolezza sul tema. Ciò detto non vi è ancora, ad oggi, una rilevazione nazionale che renda possibile da sola una lettura esaustiva del fenomeno. Un esempio è dato dalle ricerche, appena citate, che si concentrano sulla prevalenza, ma non rilevano i nuovi casi di maltrattamento.

Per quanto concerne le "fonti ufficiali", occorre considerare il Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza diffonde ogni anno i dati sui minori vittime di maltrattamento e sui delitti di maltrattamento minorile. La fonte da cui provengono tali dati è costituita dalle denunce delle Forze di Polizia all'Autorità giudiziaria, che però non comprendono tutte le tipologie di maltrattamento esistenti: rientrano solo il maltrattamento fisico (lesioni dolose, percosse e minacce), l'abuso sessuale (violenze sessuali, atti sessuali

⁴⁰ Il dato potrebbe essere parzialmente sottostimato: il concetto di prevalenza vorrebbe che tutti gli individui che hanno subito maltrattamento, presenti a una certa data, fossero contati. Considerare i soli minori in carico ai servizi in un determinato anno significa ignorare i minori che erano in carico gli anni precedenti per i quali l'azione di tutela si è già conclusa. Da un confronto con gli operatori emerge che la maggioranza dei minori maltrattati rimane sotto tutela, e quindi in carico ai servizi sociali, fino ai 18 anni (per via della complessità di molte situazioni), ma che circa il 30% dei casi si risolve prima del compimento della maggiore età. Si tratta evidentemente di una percentuale non trascurabile.

⁴¹ Australian Institute of Health and Welfare (2012). Child protection Australia 2010–11. Child Welfare series n. 53. Cat. n. CWS 41. Canberra: AIHW.

⁴² Walker, E.A. Unutzer, J. Rutter, C. Gelfand, A. Saunders, K. VonKorff, M. Koss, M.P. e Katon, W. (1999). Costs of health care use by women HMO members with a history of childhood abuse and neglect. *Archives of General Psychiatry*, 56(7), 609–613.

con minorenni, sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile), il maltrattamento psicologico (nella sola forma della corruzione di minorenni⁴³), mentre è del tutto esclusa l'incuria. Oltre a considerare solo una parte delle possibili casistiche, i dati del Ministero sembrerebbero far emergere, come già detto, solo la 'punta dell'iceberg', ovvero i casi verosimilmente più gravi, cui fa seguito una denuncia da parte della polizia: secondo il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, solo il 15,9% delle segnalazioni di abuso sessuale ai servizi sociali ha come fonte la Polizia o l'Autorità giudiziaria⁴⁴. Assumendo che una percentuale simile possa riguardare anche le altre forme di maltrattamento, possiamo concludere che verosimilmente i dati sulle vittime diffusi dal Ministero sottostimino - di gran lunga - il fenomeno.

Per concludere la presente sezione, si può dire che la "disattenzione" istituzionale verso la conoscenza di quanti siano i bambini maltrattati nelle diverse aree del Paese, quali le cause del maltrattamento, le forme di violenza più diffuse, gli investimenti e la loro efficacia, molto probabilmente non è solo il frutto della riduzione delle risorse o della difficoltà di raccolta, ma forse nasconde il tentativo di rimuovere il problema, anche per la diffusa tendenza al negazionismo che anche condiziona i processi decisionali connessi alla prevenzione e tutela dei bambini maltrattati. Troppo spesso, negli ultimi tempi, si assiste, infatti, a posizioni contraddittorie delle autorità politiche e istituzionali e della stampa che negano le dimensioni del maltrattamento, che tutti gli studi sin qui citati confermano.

Dato dunque lo scenario legislativo e politico, è di interesse per questa analisi esplorare anche il panorama degli interventi e dei programmi per la tutela delle vittime (donne e minori) della violenza domestica, così da avere una fotografia quanto più completa e realistica del fenomeno in esame.

Gli interventi preventivi contro i maltrattamenti, la violenza e l'abuso nei confronti dei minori, devono proporsi alcuni obiettivi fondamentali:

- promuovere una sensibilità specifica. Si tratta di favorire una vera preparazione e capacità di ascolto e di riconoscimento precoce dei segnali di disagio, soprattutto dei bambini. Occorre, quindi, educare gli adulti che sono a contatto con i minori (quali i genitori, gli operatori di scuola, gli operatori dei servizi sociali) ad ascoltare e capire i loro messaggi, a riconoscere gli indicatori di rischio e della gravità dell'evento ed a collegarsi con la rete di servizi disponibili, al fine di valutare gli interventi da attuare.

⁴³ Da Codice Penale art. 609-quinquies: "Atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, compiuti al fine di farla assistere".

⁴⁴ AA. VV. (2001). Le violenze sessuali sui bambini. Quaderni del Centro nazionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza, Firenze. Questioni e documenti 19. Disponibile su www.minori.it.

- sviluppare competenze specifiche. Accanto alle competenze generali richieste nel lavoro con i minori e le famiglie, è necessario sviluppare capacità specifiche, così da prevenire e contenere le conseguenze a lungo termine.
- costruire metodologie di lavoro integrato. È necessario sviluppare la coordinazione tra i diversi settori coinvolti, in modo da ottimizzare i tempi e le procedure, diminuendo in tal modo i rischi a cui i minori sono esposti cambiando troppi punti di riferimento delle varie agenzie.
- prevenzione. La prevenzione è un obiettivo generale e primario nel problema del maltrattamento e della violenza ai minori. A tale scopo, occorre sensibilizzare la comunità rispetto alla cura ed al benessere dei minori, ponendo un'attenzione specifica alla peculiarità dei bisogni affettivi, psicologici e materiali di questi ultimi.

Di fronte a casi di maltrattamento o di violenza sessuale su minori, gli interventi potranno essere i seguenti:

- riconoscimento dei segnali di sofferenza. Costituisce il primo passo per la presa in carico del problema. In questa fase, in cui sono coinvolti tutti coloro che si relazionano con i minori, sono necessari prudenza e competenza;
- accertamento della violenza. L'accertamento si realizza con l'apporto di competenze mediche, psicologiche, giuridiche, sociali, di polizia e di magistratura;
- tutela. La protezione del minore richiede non solo l'offerta di un percorso di aiuto psicosociale, ma anche l'attivazione di strumenti giuridici di tutela di competenza del Tribunale per i Minorenni, che possono interrompere o garantire l'interruzione degli atti di violenza e permettere un'azione più efficace di sostegno e di controllo della famiglia.
- accompagnamento terapeutico nella fase del processo penale. Se contro l'agente della violenza è promosso un processo penale, particolarmente importante appare la tutela del minore, ciò in quanto i risvolti penali sono spesso un pesante prezzo da pagare per la vittima, non solo in termini psicologici, ma anche di trauma affettivo, se l'agente è un membro stretto della famiglia, quale il genitore.
- valutazione della recuperabilità della famiglia. Consiste nell'individuare all'interno della famiglia le dinamiche relazionali, e nel valutare quali siano gli adulti disponibili non solo a tutelare nell'immediato il minore, ma anche a compiere un percorso che li aiuti a recuperare le funzioni genitoriali di cui i minori hanno bisogno.

Se tutto questo ragionamento è quello sviluppato a livello programmatico e normativo, quali sono le letture, le percezioni e le necessità dei professionisti che invece quotidianamente fronteggiano situazioni di VDA nei confronti dei CYP?

4.4 PROFESSIONAL STAKEHOLDERS CONCEPTUALISATIONS OF THE DVA POLICY CONTEXT

L'attività dei focus group è una parte della fase di 'costruzione della conoscenza' prevista dal progetto UNARS. La finalità che si è inteso raggiungere con la realizzazione dei focus group è nell'acquisire una conoscenza dettagliata di *come* i professionisti vedono, parlano e lavorano con i minori in situazioni di violenza domestica, con un focus particolare su come pensano e parlano dei giovani in termini di capacità di agency ed in particolare rispetto alla resistenza e resilienza.

In coerenza con le finalità del_workstream 2, gli obiettivi dei focus groups sono dunque costituiti in:

- 1) Esplorare le rappresentazioni dominanti della violenza domestica nelle politiche per le famiglie che vivono in contesti di violenza e considerare *criticamente* le implicazioni di queste per la nostra comprensione rispetto ai giovani come "vittime" e come "agenti". Questo necessita di una analisi critica della rappresentazione dei giovani in discorsi professionali e in contesti politici.
- 2) Ricostruire una comprensione critica del contesto politico in cui la violenza domestica viene vissuta dai giovani e considerare criticamente le implicazioni di questo per la vita dei giovani.
- 3) Sviluppare una comprensione dettagliata delle prospettive e delle letture dei professionisti 'e badanti' rispetto ai bambini e giovani che vivono la violenza domestica, con particolare riferimento alle questioni di agency.
- 4) Mappare il contesto dei servizi e sviluppare una comprensione di come i giovani che sperimentano la violenza domestica si muovono e e negoziano i propri percorsi attraverso i servizi.

Per il raggiungimento di tali finalità di ricerca, ciascun Partner di progetto ha realizzato n.2 focus groups con professionisti che lavorano con i giovani in situazioni di DVA e n.1 con i loro caregivers.

Il Meridiano società cooperativa ha dunque realizzato:

7. n°2 focus groups con i professionals:

- 1) il 18 luglio 2013 a cui hanno partecipato n. 10 professionals, di cui: due avvocate, un ispettore della polizia di stato, un giudice onorario del tribunale dei minori, un'assistente sociale professionale dell'assessorato al welfare al

comune, una criminologa, un'educatrice professionale, la referente della rete dei centri antiviolenza del comune di bari, una psicologa del centro antiviolenza e del numero 1522, una referente della commissione pari opportunità della regione puglia.

- 2) il 14 novembre 2013, vi hanno partecipato n. 6 professionals, di cui: un medico di famiglia, un'assistente sociale penitenziaria, un'assistente sociale dell'ospedale dei bambini, un'infermiera professionale dell'ospedale dei bambini, la coordinatrice della casa rifugio di bari, una sociologa e mediatrice familiare.

La griglia di intervista utilizzata nei focus groups con i professionals è stata la seguente:

Domanda di apertura:

- *Ci potete raccontare un po' di quali sono le vostre esperienze di lavoro con i bambini che hanno subito violenza domestica?*
- *Quali tipi di servizi sono disponibili per i giovani vittime di violenza domestica in questo settore e territorio?*
- *Quali tipi di servizi pensate dovrebbero essere disponibili?*
- *Come pensate che i giovani vedano i servizi a loro disposizione?*
- *Che sorta di ostacoli pensate che ci possano essere per i giovani che utilizzano questi servizi?*
- *A quali altri canali e strumenti di aiuto e sostegno i giovani con cui lavori possono attingere?*

Molta letteratura e dibattiti politici sui giovani colpiti da violenza domestica si concentrano sul danno fatto a loro in queste situazioni. Pensate che questo racconta la storia completa dei giovani affetti da DV?

- *Come pensate che i giovani siano in grado di affrontare la violenza domestica?*
- *Quali strategie usano per gestire la situazione quando sono in essa?*
- *Come fanno a far fronte in seguito?*
- *Pensate che l'attenzione sulle esperienze negative in immagini professionali e popolari sulla violenza domestica potrebbe avere un impatto sui giovani?*

Materiali di stimolo: Scegliere un paio di campagne locali che caratterizzano i bambini e la violenza domestica. Chiedere ai partecipanti di guardare le immagini e pensare alle parole che si associano con queste immagini. Cosa pensano loro sulle implicazioni che questo tipo di immagini ha sulla capacità dei giovani di essere resilienti / resistenti, sulla loro capacità di agire e di costruire un senso positivo di se stessi.

- *Quali pensi che siano le sfide insite nel lavoro con i bambini vittime di violenza domestica?*
- *Ci sono dei problemi che si desidera evidenziare di cui non abbiamo parlato finora?*

8. N° 1 focus group con i caregivers tenutosi il 18 dicembre 2013 a cui hanno partecipato n° 4 donne, vittime di violenza domestica con figli.

La griglia di intervista utilizzata per questo target è stata la seguente:

1. *Come considerate, voi genitori/tutori, l'esperienza vissuta dai vostri figli di violenza/abuso domestico?*
2. *Secondo voi, quali sono le strategie principali che i bambini hanno messo in campo per affrontare la violenza domestica?*
3. *Secondo il vostro punto di vista, chi e che cosa è risultato più efficace/utile nel dare aiuto e supporto ai bambini?*
4. *Quali sono le barriere e gli ostacoli che esistono nel ricevere supporto ed aiuto per i propri figli?*

Nel corso di tutti e tre i focus groups il dibattito è stato registrato con voice recorder digitale per la raccolta delle informazioni.

Secondo step è stato quello di analisi tematica del materiale empirico raccolto nel corso dei focus groups. Ed in particolare, l'obiettivo dell'analisi empirica effettuata è consistito nell'individuazione di temi e concetti, nella loro definizione, nello stabilire relazioni tra i temi e i concetti emersi e nel formulare teorie più generali, quanto più attinenti al tema oggetto di studio. Nel caso specifico, l'analisi dei dati in senso stretto si è articolato in diverse fasi:

- 1) Trascrizione delle interviste;
- 2) identificazione di tematiche e di concetti sulla base di tematiche/concetti emersi in precedenza (indexing);
- 3) Ordinamento e sintesi del testo delle interviste sulla base di concetti/tematiche emersi usando delle matrici (thematic charts)

Sulla base di tale tecnica di analisi, si è dunque risposto alle domande di ricerca attraverso le informazioni raccolte nel corso dei focus groups, ovvero:

- In che modo il contesto delle politiche limita o facilita il loro lavoro con i minori?
- Come il contesto delle politiche può cambiare per rendere il loro lavoro più efficace?
- In che modo possono essi stessi favorire l'agency e la resistenza dei giovani afflitti da violenza domestica?

5. Il dibattito

Dall'analisi delle politiche effettuata nella prima sezione del presente lavoro di studio e da quella dei focus groups sono emersi interessanti peculiarità territoriali e di discorso rispetto alla tematica in oggetto.

Per quanto concerne il primo quesito di ricerca che ci si è posti in questo lavoro di esplorazione delle politiche risulta evidente che solo di recente l'attenzione degli addetti ai lavori si sta orientando alla risoluzione della problematica inerente la violenza domestica, ovvero a partire dalla ratifica della Convenzione di Istanbul lo scorso agosto 2013 da cui poi è seguita la normativa specifica sul femminicidio con la legge 119 dell'ottobre 2013. Tuttavia appare immediatamente evidente che si tratta di un provvedimento fortemente orientato all'inasprimento della pena e che sebbene costituisca un importante passo in avanti rispetto alla catalogazione del "maltrattamento in famiglia" come reato da trattare in maniera specifica rispetto ad altri in realtà non prevede forme di intervento riabilitativo nei confronti dell'agente del reato stesso (il maltrattante) e delle vittime. Molte infatti sono state le critiche ed i timori che hanno fatto seguito a tale dispositivo normativo già dal giorno dopo la sua pubblicazione e tra questi interessante per le nostre finalità di ricerca è quello espresso dalla scrittrice e giornalista Concita De Gregorio: "Inasprire le pene non basta, naturalmente, e forse non serve. Le buone leggi non sono quelle che nascono dalle pessime abitudini e tentano di sanarle, condonarle, depenalizzarle, regolarle e infine punire, sì, chi davvero esagera". Da queste parole emerge chiaramente la disattenzione di questa nuova legge rispetto alla prevenzione e al cambiamento culturale poiché aggiunge la stessa De Gregorio: "alcuni anni in più di carcere difficilmente potranno dissuadere chi massakra di botte una donna che si interroga anche sull'efficacia dell'aggravante per le donne incinte, le mogli e le partner, che stabilisce anche una discriminazione culturalmente delicatissima verso le donne che non fanno figli e non hanno legami con un uomo. In che senso uccidere una donna non sposata e non madre è meno grave? Vale forse di meno per la società?". Su questi aspetti e su altro si sofferma Loredana Lipperini biasimando in particolare l'impianto repressivo del provvedimento e soprattutto l'assenza di idee per favorire il cambiamento culturale, a partire dalle scuole; o il timore che il decreto non preveda finanziamenti o iniziative per il sostegno dei centri anti violenza e di quelli di ascolto per uomini abusanti. Pertanto se tale decreto rappresenta una strada per riconoscere che maltrattamenti e atti persecutori sono reati gravi, risulta evidente che la prevenzione dei femminicidi necessita di un approccio strutturale e non di una singola legge e che la violenza sulle donne non può essere risolta come un reato

qualunque, come sostenuto anche da Barbara Spinelli, avvocatessa penalista specializzata in violenza di genere.

Tuttavia, al di là delle evidenti criticità, riportando il nostro interesse al tema in analisi, occorre anche dire che tale atto normativo rappresenta un'importante apertura rispetto alla formazione della cosiddetta "violenza assistita" di cui il target del presente studio occupa principalmente. E rispetto a ciò, come già ampiamente sottolineato in questa analisi, tale decreto ha posto attenzione specifica.

In Italia, infatti, questo fenomeno è stato preso in considerazione da poco. Una conferma di ciò è l'assenza di dati statistici specifici relativi alla violenza assistita su minori. Fino al 2000 questa forma di violenza veniva inserita tra le forme di maltrattamento "sottovalutate". Il tema è stato affrontato per la prima volta con la stesura di linee guida su **"La tutela e la cura del soggetto in età evolutiva"**, pubblicate nel 2002. In questo documento si afferma e sottolinea, insieme alla presa di coscienza del problema ora ampiamente riconosciuto a livello internazionale, l'estrema necessità di attivare forme di raccolta dati; inoltre si raccomanda, nei casi di violenza assistita intrafamiliare, l'utilizzo dell'istituto previsto dalla legge 154/2001 (ordine di protezione e allontanamento del maltrattante). A seguire, il Piano Nazionale Infanzia del 2002-2004 (approvato nel 2003) conferma l'urgenza di attivare forme di raccolta dati che diano conto delle caratteristiche e delle dimensioni del fenomeno della violenza assistita intrafamiliare. Tuttavia è ancora assente un sistema nazionale di rilevazione dei minori vittime di maltrattamento. Un tentativo di raccogliere dei dati, però, è stato fatto: l'Istat ha svolto nel 2006 un'indagine telefonica su un campione di 25.000 donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni per conto del Dipartimento delle Pari Opportunità. L'indagine era volta alla raccolta del numero di donne che avessero subito nella loro vita violenza sessuale, fisica, psicologica o che fossero state vittime di *stalking*. Nel corso dell'indagine veniva anche chiesto se durante la violenza subita erano presenti eventuali figli. Ne è emerso che tra le donne che hanno subito ripetutamente delle violenze da parte del partner sono 690 mila quelle che avevano figli al momento della violenza. La maggioranza di esse – il 62,4% – ha dichiarato che i figli sono stati testimoni di uno o più episodi di violenza: nel 19,6% dei casi i figli vi hanno assistito raramente, nel 20,2% a volte, nel 22,6% spesso. Nel 15,7% dei casi le donne valutano che esista il rischio di un coinvolgimento diretto dei figli nella violenza fisica subita dalle madri, secondo la seguente suddivisione: raramente (5,6%), a volte (4,9%), spesso (5,2%). Le conseguenze psicologiche sui minori si possono (anche se solamente in parte) immaginare.

In tale scenario, un passo in avanti è stato fatto proprio il 15 ottobre 2013 quando è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del decreto che contiene le misure contro la violenza di genere.

Al comma 2 dell'Art. 527 del codice penale viene aggiunta, per quanto riguarda la violenza assistita, una nuova aggravante comune applicabile al maltrattamento in famiglia e a tutti i reati di violenza fisica commessi in danno o in presenza di minorenni o in danno di donne incinte. E' stata introdotta, dunque, una sanzione maggiore per coloro che si rendono protagonisti di violenza in presenza di un minore, anche se purtroppo gli effetti di tale azione rimarranno irreversibili.

E' chiaro che si tratta di un atto normativo singolo e che ancora tanto occorrerà fare in tal senso, ma è anche vero che non a tutti i livelli territoriali della legislazione sulla violenza di genere, l'adeguamento è stato automatico. Infatti, in Puglia è recentissima la proposta di legge sulla violenza di genere ma nulla si prevede specificamente per i minori che vivono tale esperienza. Si centra infatti l'attenzione sulla donna con figli a carico, relegando al ruolo materno l'intervento di cura e di riabilitazione della violenza a cui i figli sono chiamati a vivere seguendo un retaggio fortemente culturale secondo cui è ad essa che spetta l'assistenza per rafforzarla sicuramente anche come genitore. Ciò non prevede però il danno che la donna ha subito prima di tutto come donna e poi come madre e la sua "inabilità" seppur temporanea a prendersi cura della prole. Pertanto il rischio in cui si continua ad incorrere è quello di generare danno nella donna che oltre ad essere vittima di violenza diretta subisce anche lo strappo rispetto alla genitorialità inadeguata nel momento di emergenza e ai figli che non solo hanno assistito alla violenza intrafamiliare, sono sottoposti all'allontanamento dal proprio contesto abituale e lasciati soli nella propria riabilitazione.

Ciò porta a dire che si sente fortissima l'esigenza di interventi specifici a favore dei minori che vivono l'esperienza della violenza domestica in considerazione anche dell'altissimo numero di casi che si continuano a registrare anche dopo l'entrata in vigore di questi importanti atti normativi.

6. Riferimenti Bibliografici

AA. VV., 2001, *Le violenze sessuali sui bambini*, Quaderni del Centro nazionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza, Firenze. Questioni e documenti 19. Disponibile su www.minori.it.

Ammaniti M., Matassi R., Salmè G., Tolino G., 1981, *Il bambino maltrattato*, Ediz. Il Pensiero Scientifico, Torino

Arcidiacono C., Di Napoli I. (a cura di), 2012, *Sono caduta dalle scale. I luoghi e gli attori della violenza di genere*, FrancoAngeli, Milano

Australian Institute of Health and Welfare, 2012, *Child protection Australia 2010–11*. Child Welfare series n. 53. Cat. n. CWS 41. Canberra: AIHW.

Bagnara P., 1999, *Violenza familiare: prevenzione e trattamento*, "Le professioni nel sociale", rivista a cura di Franco Angeli

Bianca M., 1995, *Diritto Civile*, vol. II, "La famiglia e le successioni", Giuffrè, Milano

Bianchi D., Moretti E. (a cura di), 2006, *Vite in bilico, Indagine retrospettiva su maltrattamenti e abusi in età infantile*. Quaderni del Centro nazionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza, Firenze, www.minori.it.

CRC, Rapporti dal 2004 al 2012, www.gruppocrc.net

Devoto G. Oli, *Vocabolario della lingua italiana*, Firenze, Le Monnier

Di Blasio P., Rossi G. (a cura di), 2004, *Trascuratezza, maltrattamento e abuso in danno dell'infanzia: Servizi e Centri presenti in Regione Lombardia*. Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Regione Lombardia.

Eures, Ricerche Economiche e Sociali, 2009, *L'omicidio volontario in Italia*, Rapporto EURES-ANSA 2009, disponibile dal 2012 su <http://eures.it>

Fawcett B., Flatherstone B., Hearn J., Tofb C., 1998, *Violence and Gender Relation*, Sage Publication

Gracia E., 2004, *Unreported cases of domestic violence against women: towards an epidemiology of social silence, tolerance and inhibition*, *Journal of Epidemiologic Community Health*, 58.

Kashani J. H., Allan W. D., 1998, *The impact of family violence on children and adolescents*, Sage Publication, International Educational and Professional Publisher

Kelly L., 1994, *The interconnectedness of domestic violence and child abuse, challenges for research, policy and practice*, "Children living with domestic violence, putting men's abuse of women, on the child care agenda", edited by Audrey Mullender and Rebecca Morley, Whiting & Birch, London

Lagostena Bassi A., 1992, *Cronaca di una morte annunciata*, Milano

Mazzoni S., Santona A., 1999, *La tutela del minore trascurato e maltrattato. La collaborazione tra Magistratura e i Servizi territoriali integrati*, "Maltrattamento e abuso all'infanzia", n. 2, (rivista interdisciplinare a cura di Franco Angeli)

ONU, 1999, *I diritti attuati, Rapporto alle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri

ONU, 2012-2015, "Costruire un'Europa con e per i bambini", Conference on the implementation of the Council of Europe Strategy for the Rights of the Child

Pitch T., 1983, *Violenza e controllo sociale sulle donne*, richiamato da T. Bandini, M.I. Marugo, G.B. Traverso, "Il controllo formale ed informale dei comportamenti violenti in ambito familiare: il problema della donna maltrattata", estratto da "Rassegna di Criminologia", vol. XIV, fascicolo 2.

Sethi, D. Bellis, M. Hughes, K. Gilbert, R. Mitis, F. & Galea, G., 2013, *European report on preventing child maltreatment*. Regional Office for Europe, World Health Organization, Copenhagen.

Terre des Hommes e SVSeD/Clinica Mangiagalli, 2013, *Come riconoscono il maltrattamento sui bambini i medici di Milano?* – report di ricerca

Tricoli F., 1999, *La violazione dei diritti del minore da parte della società e delle istituzioni*, "Minori violati, Minori da difendere, Atti del 10° seminario di studi sociali e regionali", Edizione: Amministrazione Comunale di Castrovillari, pag. 89.

Walker, E.A. Unutzer, J. Rutter, C. Gelfand, A. Saunders, K. VonKorff, M. Koss, M.P. e Katon, W., 1999, *Costs of health care use by women HMO members with a history of childhood abuse and neglect*. Archives of General Psychiatry, 56(7), 609–613.

Zingarelli N., 2013, *Vocabolario della Lingua Italiana*, Bologna, Zanichelli